GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — SABATO 2 DICEMBRE — NUM. 284

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO · Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19 N. 10 della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — Roma

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Il giorno 30 novembre u. s., alle ore 15.30, Sua Maestà il Re ha ricevuto in udienza S. E. il signor Carvalho e Vasconcellos per la presentazione delle lettere colle quali S. M. il Re di Portogallo, lo accredita in qualità d'Inviato straordinario e Ministro plenipotenzairio presso questa Real Corte.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 633 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 5 luglio 1882 numero 874 (serie 3ª);

Veduta la legge 15 giugno 1893 n. 294;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per il servizio del Genio civile e per il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici.

Art. 2.

Le disposizioni del regolamento 3 marzo 1889 n. 5997, cesseranno di aver vigore nel tempo e nei modi determinati dall'art. 90 del regolamento come sopra approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1º agosto 1893.

UMBERTO.

Genala.

Visto, *Il Guardasigilli:* Armò.

REGOLAMENTO
pel servizio del Genio civile
E PEL
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

TITOLO I.
Uffici del Genio civile

Capo I.
Ordinamento generale pel servizio del Genio civile.

Art. 1.

Agli uffici ordinari del Genio civile stabiliti dall'articolo 2° della legge 15 giugno 1893 n. 294, è affidato il servizio generale corrispondente alla circoscrizione assegnata loro. Rimane però esclusa ogni loro ingerenza nei servizi permanenti o straordinari, che sieno affidati a uffici speciali.

A seconda della loro importanza detti uffici sono diretti da un ingegnere capo o da un ingegnere ordinario.

Art. 2.

Gli uffici del Genio civile, quando il servizio lo esiga, sono divisi in sezioni di maggiore o minore estensione territoriale, secondo l'importanza dei lavori e le condizioni locali. Possono stabilirsi sezioni speciali per determinati servizi.

Alle sezioni, di regola, sono preposti ingegneri ordinari, ma possono esservi preposti pure ingegneri allievi con due anni o più di servizio. Essi dipendono dai capi degli uffici ordinari e speciali, ed eventualmente da più d'uno fra essi. Avranno alla loro dipendenza il personale subalterno e d'ordine necessario.

Le sezioni vengono distaccate dall'ufficio centrale per decreto ministeriale, nei casi di notevole importanza del relativo servizio, avuto riguardo alla distanza ed alla natura delle comunicazioni fra le residenze dell'ufficio e delle sezioni.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici affiderà agli uffici ed alle sezioni di cui agli articoli 1 e 2 i servizi tecnici dipendenti da altri Ministeri, di concerto con essi.

Quando l'importanza degli studi e dei lavori lo richiegga, il Ministero dei lavori pubblici, di concerto coi Ministeri interessati, potrà istituire sezioni speciali negli uffici del Genio civile esistenti, od anche potrà istituire, sempre con personale del Genio civile, uffici speciali appositi, alla dipendenza del Ministero interessato.

Art. 4.

La costituzione degli uffici è stabilita per decreto reale.

Il numero, le attribuzioni, la circoscrizione e la sede di ogni sezione è da stabilirsi e modificarsi dall'ispettore del compartimento a cui appartiene l'ufficio, sentiti gli ingegneri capi rispettivi.

L'assegnazione del personale degli uffici alle sezioni è stabilita dall'ingegnere capo, previa approvazione dell'ispettore del compartimento.

Art. 5.

Per l'alta sorveglianza sui servizi e sugli uffici del Genio civile, sono istituiti uffici superiori compartimentali, retti da un ispettore del Genio civile, che avrà residenza nel compartimento.

La circoscrizione e la sede del compartimento sono determinate con decreto reale.

Vi possono essere uffici superiori compartimentali per servizio generale e per servizi speciali. Per decreto ministeriale potranno essere incaricati di reggere Uffici superiori compartimentali ingegneri capi di 1ª classe, i quali avranno in questo caso diritto alle diarie, rimborsi di viaggio e indennità corrispondenti al grado di ispettore.

Il presidente del Consiglio superiore, i presidenti di sezione non possono, finchè duri tale loro incarico, essere preposti a compartimenti d'ispezione.

Art. 6.

Alla dipendenza immediata degli ispettori di compartimento è destinato l'occorrente personale del Genio civile e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, nonchè il personale d'ordine e di basso servizio occorrente.

Agli impiegati amministrativi addetti ai compartimenti sono applicabili le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 14 settembre 1862 n. 840, per le gite che dovranno fare fuori della sede del compartimento. Per riguardo alle spese di viaggio essi avranno i rimborsi stabiliti dall'art. 21 della legge 5 luglio 1882 n. 874, per gli ingegneri, sino al grado di Capo sezione, e a quelli per gli ingegneri capi, se avranno il grado di Capo divisione.

Capo II.
Attribuzioni e doveri del personale

Ispettori preposti ai compartimenti.

Art. 7.

Gli ispettori di compartimento dipendono esclusivamente dal Ministero dei Lavori Pubblici, e costituiscono l'autorità immediatamente superiore agli ingegneri capi.

Annualmente il Ministero comunica a ciascun compartimento il prospetto delle spese autorizzate pei relativi lavori e l'ispettore veglia a che non sieno oltrepassate, attenendosi alle leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni ministeriali.

Uguale comunicazione verrà fatta agli ingegneri capi pel rispettivo servizio.

Art. 8.

I capi del compartimento ispezionano gli uffici del Genio civile del loro compartimento secondo il bisogno. Tra una visita e l'altra per ciascun ufficio non devono mai passare più di sei mesi.

Art. 9.

Gli ispettori compartimentali hanno i doveri e le attribuzioni seguenti:

a) sorvegliano l'andamento degli uffici, e riconoscono come vi procedono le diverse parti del servizio interno, specialmente in quanto si riferisce all'ordinamento dell'archivio, dell'atlante dei disegni e alla tenuta dei diversi registri, repertori, stati periodici, ecc., prescritti dai regolamenti in vigore;

b) si tengono informati sulla condotta del personale addetto ai diversi servizi, e procurano di conoscere personalmente tutti gli impiegati addetti agli uffici dei loro rispettivi compartimenti, per formarsi un giusto criterio delle loro qualità e attitudini speciali al servizio al quale trovansi addetti od a quello cui potessero essere più utilmente destinati, per essere così in grado di indicare con sicuro giudizio sui quadri caratteristici, loro rimessi dagli ingegneri capi, (che dovranno trasmettere al Ministero, non più tardi del 15 novembre di ciascun anno), la capacità od il demerito dei diversi impiegati, le loro speciali attitudini e la convenienza di lasciarli o toglierli al servizio a cui attendono;

c) verificano, almeno ogni due anni, col confronto dei relativi inventari, il materiale di proprietà dell'Amministrazione dato in consegna agli uffici tecnici, ne constatano lo stato di conservazione, e si assicurano che per qualità e quantità esso corrisponda ai bisogni del servizio, e fanno all'occorrenza le proposte opportune per la conservazione od il completamento di detto materiale;

d) accordano i congedi agli ingegneri capi, nei limiti fissati dall'art. 82 del presente regolamento;

e) riferiscono al Ministero sulla possibilità e convenienza di accordare le autorizzazioni per i servizi di cui all'art. 84 del presente regolamento;

f) provvedono al trasferimento temporaneo in missione di ingegneri ed aiutanti da un ufficio ad un altro del compartimento per lavori urgenti e per un tempo non maggiore di 2 mesi;

g) propongono al Ministero il trasferimento degli ingegneri ed aiutanti, da ufficio ad ufficio del compartimento e le missioni temporanee di detti impiegati per un tempo maggiore di due mesi e pongono a disposizione del Ministero il personale esuberante;

h) provvedono, dopo sentiti gli ingegneri capi interessati, al trasferimento da ufficio ad ufficio del loro compartimento dei fanalisti, custodi idraulici e guardiani

i) si accertano che le nomine e i licenziamenti fatti dagli ingegneri capi degli assistenti ai lavori ordinari e straordinari, e quelli degli aiuti provvisori corrispondano pel numero, per gli stipendi e pel tempo a quanto sarà stato preventivamente fissato dal Ministero;

k) in base a quanto prescrivono le istruzioni ministeriali ed ai bisogni riconosciuti sopra luogo, esaminate le proposte degli ingegneri capi, sottopongono al Ministero il programma degli studi e dei lavori annuali da compiersi, concretando l'ordine di precedenza dei medesimi e le proposte intorno al personale da assegnarvi, nonchè ogni modalità che assicuri un'esatta compilazione dei progetti ed una buona esecuzione delle opere;

l) verificano il modo col quale son condotti gli studi di progetti e le relative operazioni sul terreno, e suggeriscono le variazioni ed i miglioramenti che stimano utili nell'interesse dell'economia e del buon esito dell'opera. Il compilatore del progetto avrà però facoltà di fare oggetto di separato studio comparativo queste variazioni e le sue primitive proposte, presentando un parallelo sotto l'aspetto della spesa e della convenienza;

m) esaminano i progetti (loro trasmessi dagli ingegneri capi) sotto il rapporto della loro regolarità, convenienza ed esattezza ordinando quelle maggiori delucidazioni e quei migliori studi che ritenessero opportuni per istruire completamente l'affare, e: 1° approvano in linea tecnica quelli per somme non maggiori delle L. 25,000; 2° trasmettono col proprio voto al Ministero, perchè li approvi quelli da L. 25,001 a L. 200,000; 3° infine rimettono al Ministero, per essere sottoposti al voto del Consiglio superiore quelli per somme maggiori di 200,000 lire.

Esaminano parimenti i progetti di varianti alle opere in corso per regolare contratto e approvano quelle non eccedenti la spesa di lire 25,000, autorizzandone la esecuzione entro i limiti dei fondi impegnati. Trasmettono le altre al Ministero per essere approvate dal Consiglio superiore;

n) riconoscono, mediante visite locali, il modo in cui dagli uffici è condotta l'esecuzione e la sorveglianza delle opere ordinarie e straordinarie di manutenzione, di riparazione e di nuova costruzione, tanto eseguite direttamente dallo Stato, che da provincie, comuni e consorzi, quando lo Stato concorre comunque nelle spese, per accertarsi che siano in ogni parte osservate le disposizioni dei rispettivi contratti o atti di concessione, e quelle dei regolamenti riguardo alle opere in economia; ed in tale occasione verificano in qual modo siano tenuti i relativi registri e dànno gli ordini e le istruzioni occorrenti per la più sollecita esecuzione dei lavori;

o) esaminano le proposte degli ingegneri capi concernenti le divergenze insorte fra i direttori dei lavori, i concessionari e gli appaltatori riguardo alla esecuzione delle opere ed all'applicazione delle disposizioni dei contratti. Sentite e discusse le domande degli enti concessionari o delle imprese e le osservazioni dell'ingegnere capo e della direzione locale, le compongono nei casi ordinarii, o presentano al Ministero nei casi più gravi in via riservata e senza darne cognizione agli interessati, ragionate proposte per appianarle e per assicurare la più pronta ed efficace esecuzione dei lavori;

p) rivedono e mandano direttamente in duplo alla ragioneria del Ministero le richieste dei mandati per rate d'acconto delle imprese a tenore dell'art. 324 del regolamento 4 maggio 1885 n. 3074 sulla contabilità generale dello Stato, perchè il capo ragioniere provveda a tenore degli articoli seguenti del regolamento stesso (modello n. 1); sarà allegato a questa richiesta un certificato di acconto bollato, conforme al modello prescritto dal regolamento di contabilità e collaudazione dei lavori di conto dello Stato;

q) procedono, senza bisogno di speciale delegazione, entro il termine assegnato dal contratto per poter essere collaudate ed in conformità alle norme stabilite dal relativo regolamento, ai collaudi delle opere eseguite a spese dello Stato nei loro compartimenti fino a quel limite di spesa che sarà fissato dal Ministero e di quelle maggiori per le quali abbiano ricevuto dal Ministero una delegazione speciale.

Potranno delegare a seconda delle circostanze, pei collaudi di loro competenza, un ingegnere capo del loro compartimento, avvertendone il Ministero;

In tal caso il collaudatore deve trasmettere gli atti di collaudo all'ispettore del compartimento il quale li rassegna col proprio parere al Ministero.

r) procedono ai collaudi di tutte le opere consorziali, comunali e provinciali alle quali concorre il Governo, oppurre vi delegano, a seconda della importanza delle opere, un ingegnere capo od un ingegnere ordinario, scelto fra il personale da essi dipendente, escludendo chi avesse in qualsiasi modo preso parte alla redazione dei progetti o alla sorveglianza e direzione.

s) rivedono e vistano le parcelle di indennità del personale del Genio civile del compartimento, trasmettendole al Ministero per il pagamento e accennando ai motivi che potessero esservi per non pagarne o ridurne talune. Questa trasmissione deve avvenire entro il 18 d'ogni mese. Le parcelle del personale addetto all'ufficio superiore, da spedirsi contemporaneamente, saranno rivedute dal Ministero;

t) approvano le note nominative per i soprassoldi del personale ordinario e per gli stipendi del personale straordinario stabiliti preventivamente dal Ministero; ed, entro i limiti preveduti dai progetti o dai regolamenti, le parcelle dei custodi idraulici e dei guardiani, e ne ordinano il pagamento coi mandati a disposizione, a tenore dell'art. 47 § 3 della legge 17 febbraio 1884 n. 2016 e 317 del regolamento 4 maggio 1885 n. 3074 sulla contabilità generale dello Stato;

u) si recano al Ministero o presso gli ispettori dei compartimenti finitimi, ogni qualvolta l'interesse del servizio lo richiegga;

v) intervengono alle sedute del Consiglio superiore e delle sezioni a cui appartengono, nei casi previsti dal Titolo II del presente regolamento;

x) adempiono infine a tutte quelle particolari incombenze che loro fossero affidate dal Ministero.

y) corrispondono, secondo le esigenze del servizio, col Ministero, colle Prefetture, Intendenze di Finanza, Capitanerie di porto ed altre autorità governative, col Presidente del Consiglio superiore, cogli altri ispettori di compartimento e cogli ingegneri capi.

Art. 10.

Gli ispettori compartimentali:

a) rassegnano ogni mese al Ministero un prospetto (mod. n. 2) dei loro provvedimenti portanti impegno di spese autorizzate, distinti per capitoli e colla indicazione delle somme residue da impegnare nell'esercizio finanziario in corso, nonchè di qualunque altra determinazione presa riguardante lavori e personale;

b) nella prima quindicina di ogni bimestre trasmettono a ciascuna Direzione generale del Ministero uno specchio degli affari in corso da più di due mesi, distinti per servizio (mod. n. 3).

c) informano telegraficamente il Ministero dei provvedimenti presi d'urgenza ed oltre alle relazioni speciali che stimassero necessario di dirigere al Ministero essi mandano ogni anno entro il mese di febbraio, una relazione generale sull'andamento del servizio nel loro compartimento, svolgendo quelle considerazioni e presentando quelle proposte che ritengano utili. A tale relazione uniranno i quadri modello n. 6 che gli ingegneri capi devono loro spedire, a termini del capoverso *dd* dell'art. 14;

d) sottopongono non più tardi del 15 luglio d'ogni anno, perchè il Ministero possa tenerne conto nel fare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario che deve cominciare al luglio dell'anno successivo, un programma: 1° degli studii e progetti da farsi per opere nuove o miglioramento delle esistenti: 2° dei lavori da eseguirsi; 3° delle somme che occorreranno per il pagamento di tutte le spese, così di personale, che di studi e di opere, tenendo calcolo degli imprevisti.

Questo programma dovrà essere accompagnato da una relazione che lo giustifichi.

Parimenti invieranno al Ministero, nei termini che verranno assegnati, gli elementi per le note di variazione pel bilancio di assestamento.

Art. 11.

Gli ispettori compartimentali dovranno di loro iniziativa informare il Ministero sul risultato dell'applicazione di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore, suggerendo anche modificazioni.

Art. 12.

Gli ingegneri capi manderanno all'ispettore compartimentale le carte e i documenti relativi agli affari sui quali il Ministero deve deliberare dopo sentito esso ispettore. L'ispettore compartimentale, in caso occorrano provvedimenti indifferibili, deciderà con decreto motivato, riferendone al Ministero.

Negli altri casi, l'ispettore, dopo riscontrato che non manca alcun necessario documento, trasmetterà le carte al Ministero col suo parere. Il Ministero, comunicherà le sue deliberazioni all'ispettore, e in caso di urgenza le invierà direttamente agli uffici del Genio civile, avvertendone lo stesso ispettore.

Art. 13.

Allorchè si tratti di casi eccezionalmente gravi, l'ispettore potrà, prima di prendere una decisione, chiamare a conferenza uno o più ingegneri capi del suo compartimento, per sentire il loro parere, ed ove occorra, potrà incaricarli di eseguire quelle indagini che all'uopo fossero necessarie.

Potrà poi l'ispettore di sua iniziativa proporre al Ministero di autorizzare una conferenza cogli ispettori di altri compartimenti per decidere affari d'interesse promiscuo e pei quali occorra una comune linea di condotta.

Le relazioni di queste conferenze saranno inviate al Ministero con proposte concrete in caso di accordo, ed esponendo le varie opinioni, nei casi di divergenza di vedute.

Ingegneri capi e ingegneri ordinarii preposti agli uffici.

Art. 14.

Gli ingegneri capi preposti agli uffici del Genio civile dipendono direttamente dagli ispettori superiori di compartimento. Essi sono incaricati della direzione del servizio a loro affidato, e ne sono direttamente responsabili.

Essi hanno particolarmente le attribuzioni ed i doveri seguenti:

a) esercitano una continua vigilanza sulle diverse parti di servizio affidate agl'impiegati posti sotto la loro dipendenza, e dànno loro tutte le istruzioni occorrenti ad assicurarne il regolare andamento e informano l'ispettore allo scadere d'ogni bimestre degli affari in corso da più di due mesi e non ancora risoluti, nonchè dei motivi del ritardo, trasmettendo il quadro modello 3 *bis*;

b) provvedono, sotto la loro responsabilità, alla buona conservazione dei mobili ed in generale di tutto il materiale di proprietà dell'Amministrazione esistente presso i rispettivi uffici od in appositi magazzini;

c) vegliano alla tutela dei diritti di proprietà e di alto dominio dello Stato sulle opere pubbliche comprese nel loro servizio e curano la rigorosa osservanza delle disposizioni di polizia contenute nelle leggi e nei regolamenti relativi alle opere stesse;

d) sorvegliano il personale addetto all'ufficio cui essi sono preposti e promuovono i provvedimenti che a quel personale si riferiscono, rivolgendosi esclusivamente all'autorità competente;

e) accordano i congedi a detto personale, nei limiti regolamentari;

f) nominano, traslocano nel territorio del loro ufficio e licenziano, a seconda del bisogno delle opere o quando si rendano immeritevoli di esser conservati in servizio, gli assistenti ordinarii e straordinari ai lavori e gli aiuti provvisorii. Questi provvedimenti debbono essere contenuti sempre nei limiti di spesa e di tempo approvati dal Ministero, avvertendone l'ispettore compartimentale;

g) propongono all'ispettore di compartimento il trasferimento da sezione a sezione degli ingegneri ed aiutanti addetti al loro ufficio e da tronco a tronco dei custodi, guardiani idraulici e del personale assimilato;

h) esercitano un attivo sindacato sulle opere, la cui esecuzione è affidata a provincie, comuni e consorzi e alle quali lo Stato concorre, consigliando e dirigendo la condotta tecnica ed economica di questi servizi e tenendo in evidenza le statistiche delle opere e delle spese;

i) curano che dagli enti suindicati sieno adempiuti i rispettivi obblighi, nonchè sieno osservate le disposizioni regolamentari vigenti, rispetto alla contabilità dei lavori, e che le opere sieno eseguite secondo sono prevedute nei progetti approvati, senza introdurre variazioni non autorizzate;

k) curano che dagli ingegneri di sezione e dal personale subalterno siano adempiuti gli obblighi rispettivi per assicurare la buona manutenzione delle opere e la regolare esecuzione dei lavori di riparazione e di nuova costruzione, nonchè l'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti rispetto alla contabilità dei lavori stessi;

l) chiedono all'autorità competente la facoltà di eseguire studi e, occorrendo, di compilare progetti relativi al miglioramento delle opere dello Stato o per nuove opere;

m) dirigono e sorvegliano lo studio dei progetti lasciando la debita responsabilità agli ingegneri compilatori, i quali, ove occorra, potranno redigere sotto forma di variante le modificazioni non concordate; dispongono che nella loro compilazione siano osservate le norme stabilite dai regolamenti in vigore e ne compilano le relazioni illustrative nelle quali specialmente saranno indicate le divergenze fra essi e gli ingegneri compilatori, e saranno discusse le diverse opinioni;

n) promuovono dalla Prefettura le disposizioni occorrenti, a forma della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, per occupare i fondi stabili necessari per la esecuzione delle opere, quando le espropriazioni siano fatte direttamente dalla pubblica Amministrazione; e se le espropriazioni siano accollate all'impresario, curano che i relativi provvedimenti siano presi regolarmente onde non avvengano ritardi ed impedimenti nella esecuzione di dette opere;

o) fanno la consegna dei lavori agli appaltatori o verificano la regolarità degli atti di consegna compilati dai loro dipendenti, apponendo ad essi atti la propria firma, ed in ogni caso trasmettono al Ministero uno degli esemplari di questi atti di consegna, avvertendone l'ispettore del compartimento;

p) in base agli stati ed ai conti compilati dagli ingegneri di sezione e previe le opportune verificazioni, ove occorra, spediscono all'ispettore del compartimento i certificati pei pagamenti in acconto dei lavori dati in appalto;

q) trasmettono all'ispettore del compartimento le contabilità finali delle opere, dopo di averle esaminate e corrette, se occorra, per promuovere il collaudo, accompagnandole con una relazione nella quale siano esposte le loro osservazioni e il loro parere sui reclami che in proposito possano essere stati presentati dall'appaltatore;

r) propongono all'approvazione dell'ispettore del compartimento od approvano essi stessi, nei limiti consentiti dal regolamento di contabilità dei lavori per conto dello Stato, le modificazioni ai progetti in corso di esecuzione che riconoscano utili o necessarie;

s) provvedono, nei modi e nei limiti prefissi dal suddetto regolamento, alla determinazione ed approvazione dei prezzi delle opere e provviste non prevedute nei contratti, alla risoluzione delle vertenze fra il direttore dei lavori, i concessionari e gli appaltatori, ed all'esecuzione d'ufficio a carico dell'appaltatore negligente;

t) propongono, nei casi previsti dalla legge, la rescissione dei contratti d'appalto;

u) propongono secondo i casi, a tenore del regolamento, l'esecuzione di lavori in economia, e, quando siavi un'assoluta urgenza, fanno intraprendere i lavori di competenza del Ministero coll'assenso dell'ispettore;

v) accompagnano, quando ne ricevono ordine, gli ispettori compartimentali nelle ispezioni alle opere pubbliche della loro circoscrizione, e nelle visite di collaudo; li informano di tutti i lavori in corso, degli studi e dei progetti iniziati, e di ogni altra particolarità del servizio, soddisfacendo ad ogni loro richiesta relativa ai servizi ai quali sono preposti;

x) secondo la importanza dei lavori in corso, o secondo può esser richiesto da speciali circostanze, fanno le visite necessarie e quando il risultato di esse dia luogo a provvedimenti sottopongono all'ispettore compartimentale le proposte occorrenti, informandolo delle eventuali disposizioni date.

Oltre a queste visite straordinarie procedono in compagnia dei rispettivi ingegneri di sezione se occorre, ma non più di due volte all'anno (e purchè non vi sieno già stati da sei mesi coll'ispettore, o per speciali motivi) ad una visita ordinaria:

1° delle strade nazionali, delle arginature e dei canali di 1ª e di 2ª categoria, delle opere marittime e di bonificamento e delle altre opere dello Stato in manutenzione, per verificare se il loro stato di conservazione è soddisfacente e se gli appaltatori adempiono gli obblighi dei loro contratti;

2° di tutti i lavori in corso per conto dello Stato, per verificare il modo nel quale essi procedono;

3° delle sezioni distaccate per riconoscere se il servizio vi procede regolarmente.

y) avvenendo od essendo minacciati guasti in occasione di piene di fiumi o torrenti, per terremoti, per franamenti, per straordinarie mareggiate o per qualsiasi altra causa straordinaria, si recano sollecitamente sui luoghi, prendono i necessari provvedimenti d'urgenza, promuovono quelli di competenza dell'autorità superiore, assicurano l'esatta osservanza delle speciali disposizioni vigenti per la tutela delle arginature dei fiumi e dei canali arginati;

z) secondo le richieste delle competenti autorità danno parere sulle domande di concessioni per parte di privati, sulle contravvenzioni alle discipline di polizia delle strade e delle acque, sulle questioni relative ad opere pubbliche insorte fra le pubbliche Amministrazioni e i privati;

aa) dànno corso ai verbali di contravvenzioni alle vigenti discipline di polizia delle strade e delle acque, accertate dagli agenti dell'Amministrazione da essi dipendenti;

bb) spediscono al Ministero, entro i primi cinque giorni d'ogni mese un prospetto in unico esemplare del personale di ruolo del Genio civile e di quello straordinario da essi dipendente, con l'indicazione delle relative competenze e delle altre spese d'ufficio (mod. n. 4); nonchè un elenco di tutti gli incarichi avuti di cui nei capoversi *z* e *gg*;

cc) spediscono all'ispettore compartimentale entro i primi dieci giorni d'ogni mese, in originale e copia:

1° i certificati di servizio pel pagamento delle indennità mensili assegnate in conformità all'art. 23 della legge 5 luglio 1882 n. 874 serie 3ª, agli ufficiali del Genio civile da essi dipendenti e incaricati di studi e rilievi di campagna o della direzione e sorveglianza di opere straordinarie;

2° i certificati di servizio pel pagamento delle retribuzioni mensili agli *assistenti* per la sorveglianza locale dei lavori e agli aiuti provvisori di cui all'art. 30 della legge medesima;

3° gli stati delle indennità giornaliere e di viaggio dovute agli ufficiali del Genio civile da essi dipendenti, in conformità all'art. 21 della legge sopracitata (mod. nn. 5 e 5 *bis*).

Questi stati porteranno la firma dell'impiegato cui si riferiscono, ed il visto dell'ingegnere di sezione e dell'ingegnere capo, col quale si attesti la necessità e regolarità delle visite compiute, nonchè l'esattezza di tutte le indicazioni e dichiarazioni che servono di base alla liquidazione;

dd) rassegnano, entro la prima quindicina di ogni anno, all'ispettore una relazione in doppio sull'andamento generale del servizio, accompagnata da un quadro delle occupazioni del personale che vi è addetto e da altrettanti prospetti dai quali risulti lo stato dei servizi e dei lavori affidati agli uffici posti sotto la loro direzione, (mod. n. 6);

ee) rassegnano annualmente all'ispettore compartimentale, nelle forme ed entro i termini stabiliti, le proposte di spese da comprendere nei bilanci passivi dello Stato, per le opere di manutenzione, di riparazione e di nuova costruzione;

ff) curano che ogni anno siano compilati in duplice originale i quadri caratteristici del personale posto sotto la loro dipendenza; e, dopo avervi aggiunto le occorrenti annotazioni ed informazioni, ne trasmettono un esemplare all'ispettore superiore del compartimento entro il 15 ottobre. L'altro esemplare viene conservato nell'archivio dell'ufficio; e, quando avvenga il trasferimento di qualche impiegato, lo specchio che ad esso si riferisce dovrà essere inviato al capo dell'ufficio presso il quale fu destinato;

gg) dànno i pareri in linea d'arte sui progetti di lavori d'interesse provinciale o comunale o consorziale che loro sono richiesti dalla Prefettura, entro i limiti delle disposizioni ministeriali, ed esclusi i casi in cui tali disposizioni lo vietino. Ugualmente somministrano alla Prefettura stessa le informazioni e gli schiarimenti che le possano occorrere rispetto a tutti gli affari tecnici che interessano pubbliche Amministrazioni od hanno relazione coll'ordine pubblico;

hh) corrispondono, colle Prefetture, Intendenze di finanza, capitanerie di porto, ed altre autorità governative, cogli ispettori di compartimento, cogli altri ingegneri capi, cogli ingegneri ed altri ufficiali del Genio civile distaccati, coi sindaci, colle Amministrazioni provinciali e consorziali, e cogli appaltatori delle opere poste sotto la loro direzione ed infine direttamente col Ministero e col presidente del Consiglio superiore secondo il bisogno e nei casi di urgenza;

ii) si recano dall'ispettore del compartimento per affari di servizio che per urgenza esigono pronte risoluzioni;

kk) provvedono alla regolare osservanza delle discipline di servizio stabilite dai regolamenti, tanto nell'ufficio centrale che nelle sezioni distaccate, accertandosi in particolar modo che le minute dei progetti e degli altri documenti da conservarsi negli uffici siano perfettamente regolari, complete e conformi agli originali spediti e provvedono a che l'atlante dei disegni sia tenuto in perfetto ordine e in corrente;

ll) adempiono a qualunque altro incarico che sia loro affidato dal Ministero o dall'ispettore del compartimento.

Ingegneri preposti alla sezione.

Art. 15.

Gli ingegneri preposti alle sezioni, dirigono, in conformità alle istruzioni del loro ingegnere capo, la parte di servizio ad essi rispettivamente affidata, e sono responsabili del suo regolare andamento verso di lui.

In tutto ciò che riguarda il servizio loro affidato essi hanno particolarmente le attribuzioni e i doveri seguenti:

a) dànno le occorrenti istruzioni al personale posto sotto la immediata loro dipendenza e sorvegliano che esso adempia esattamente i suoi obblighi di servizio;

b) eseguiscono la consegna all'appaltatore delle opere date in appalto quando l'ingegnere capo non siasi riservato di farla egli stesso, e ne rassegnano il processo verbale in doppio all'ingegnere capo;

c) sorvegliano colle necessarie visite autorizzate dall'ingegnere capo, i lavori che si eseguiscono sia in appalto che in economia a cura dello Stato, e quelli affidate a provincie, comuni e consorzi col concorso dello Stato; tengono possibilmente i libretti delle misure ed altri documenti contabili dei lavori che dirigono e sono responsabili in ogni modo della rigorosa osservanza delle norme di contabilità relative a tali lavori;

d) procedono non più di una volta al mese (e dove già non sieno stati nel mese stesso per effetto del precedente comma *c*, o per accompagnare l'ispettore compartimentale o l'ingegnere capo), ad una visita generale delle opere in manutenzione o in corso di costruzione o di riparazione nella loro sezione, ed in tale occasione dànno agli appaltatori gli ordini necessari pel regolare andamento dei lavori e per l'esatto adempimento dei loro obblighi contrattuali; verificano se i libretti, i giornali, i registri delle misure dei lavori in corso e gli altri documenti contabili che non potessero tener personalmente, sieno tenuti secondo le norme stabilite dai regolamenti o da speciali istruzioni; fanno le necessarie verificazioni per accertarsi della esattezza

delle misure stesse, di cui hanno la responsabilità, ed appongono perciò la loro firma sui registri predetti;

e) riferiscono all'ingegnere capo i risultati delle visite periodiche e di quelle altre visite straordinarie che sia loro occorso di fare, proponendo i provvedimenti che stimano opportuni ad assicurare la regolarità del servizio ed il buon andamento dei lavori;

f) previe le occorrenti verificazioni delle opere eseguite e dei materiali provvisti dagli appaltatori, compilano e firmano tanto gli stati e conti dei lavori che devono servire alla spedizione dei mandati d'acconto agli appaltori medesimi, quanto i relativi conti finali, e li presentano all'ingegnere capo, corredati dai prescritti documenti giustificativi;

g) compilano, previ i necessari rilievi da farsi direttamente o coll'aiuto del personale eventualmente addetto alla sezione, i progetti di manutenzione, di riparazione e di nuove costruzioni, seguendo in tale compilazione le norme prescritte dai regolamenti in vigore ed attenendosi alle istruzioni che ricevono dall'ingegnere capo, sia riguardo ai principii tecnici ed economici che debbono prevalervi, sia in quanto al sistema di lavoro da adottarsi. Tuttavia esistendo disparità di vedute coll'ingegnere capo pel modo di tale compilazione, nei casi di speciale importanza, ne sarà riferito all'ispettore compartimentale, il quale deciderà sulla scelta delle varie proposte;

h) preparano gli studi dei particolari delle opere, che sono riservati all'atto della loro esecuzione, e li sottopongono all'approvazione dell'ingegnere capo;

i) propongono in tempo, quelle varianti delle quali riconoscano la necessità o la convenienza nei progetti in corso di esecuzione, e procedono ai relativi studi, quando le loro proposte siano dall'ingegnere capo approvate: in caso di dissenso ne fanno oggetto di motivata relazione da sottoporsi dall'ingegnere capo stesso colle sue osservazioni, all'ispettore compartimentale.

k) provvedono, per quanto riguarda il loro servizio, alla compilazione degli stati parziali che devono servire alla formazione degli stati generali e dei certificati di cui nei §§ *bb*, *cc*, *dd* del precedente articolo e li consegnano all'ingegnere capo muniti della loro firma;

l) propongono semestralmente all'ingegnere capo, mediante appositi stati descrittivi ed estimativi, i lavori e le provviste occorrenti per la manutenzione delle strade nazionali e delle altre opere comprese nella loro circoscrizione;

m) allestiscono le relazioni, i pareri ed altri atti di servizio e li sottopongono alla firma dell'ingegnere capo;

n) corrispondono con gli ufficiali da essi direttamente dipendenti quando siano lontani dall'ufficio per ragioni di servizio, nonchè cogli appaltatori delle opere di ogni specie comprese nella loro sezione, e dànno agli uni ed agli altri le istruzioni e gli ordini che stimano necessari alla buona esecuzione dei lavori ed al regolare andamento del servizio. Tutte le comunicazioni per iscritto agli appaltatori (da farsi colla massima precisione, concisione e cautela) dovranno essere preventivamente approvate dall'ingegnere capo, salvo i casi d'urgenza. In questi casi le istruzioni e gli ordini medesimi potranno essere dati prima di tale approvazione, ma dovranno immediatamente essere comunicati all'ingegnere capo stesso per le sue disposizioni;

o) preparano essi stessi e provvedono a far preparare i disegni planimetrici, altimetrici e particolari d'esecuzione di opere dipendenti dalla loro sezione, i quali disegni devono figurare nell'*atlante dei disegni;*

p) adempiono infine a tutti quelli incarichi che l'ingegnere capo stimasse opportuno di affidar loro nell'interesse del servizio.

Art. 16.

Ingegneri preposti alle sezioni distaccate.

Gli ingegneri preposti a sezioni distaccate hanno gli stessi obblighi e le stesse attribuzioni degli ingegneri di sezione addetti agli uffici centrali ed hanno una eguale dipendenza dall'ingegnere capo, dal quale debbono sempre riportare regolare permesso prima di abbandonare la loro sezione.

Per la particolare circostanza della loro residenza fuori dell'ufficio centrale, essi hanno poi in più le attribuzioni ed i doveri seguenti:

a) nei casi d'urgenza corrispondono direttamente colle autorità locali, e prendono, ove occorra, di concerto con esse, quei provvedimenti che non ammettono dilazione, salvo ad informarne sollecitamente l'ingegnere capo e a richiedergli le occorrenti istruzioni per le ulteriori disposizioni da prendersi. Analogamente faranno per le comunicazioni urgenti agli appaltatori, le quali dovranno subito essere partecipate all'ingegnere capo;

b) trasmettono mensilmente all'ingegnere capo lo stato di avanzamento dei lavori di cui hanno l'immediata direzione, accompagnandolo con tutte quelle informazioni e quelli schiarimenti che reputeranno necessari;

c) vegliano alla conservazione dei mobili e del materiale di proprietà dello Stato, esistenti negli uffici o nei magazzini dipendenti dalla loro sezione;

d) adempiono infine tutte quelli incarichi che l'ingegnere capo stimasse opportuno di affidar loro nell'interesse del servizio.

Ingegneri ordinari ed ingegneri allievi
addetti agli uffici centrali e alle sezioni distaccate.

Art. 17.

Gli ingegneri ordinari e gli ingegneri allievi addetti agli uffici centrali e alle sezioni distaccate, attendono alle operazioni di campagna, alla vigilanza direttiva delle opere in corso di esecuzione, ai calcoli, ai disegni ed agli altri lavori di tavolino, secondo gli ordini e le istruzioni che ricevono dagli ingegneri capi e dagli ingegneri di sezione dai quali immediatamente dipendono.

Gli ingegneri allievi saranno però esclusivamente destinati a studi e lavori, e dovranno esperimentarsi in servizi diversi ed in differenti uffici.

Potranno venir posti alla dipendenza di ispettori, per un tempo però non maggiore di un anno. Ottenuta la promozione al grado superiore saranno addetti a quel ramo di servizio pel quale abbiamo dimostrata più spiccata tendenza e capacità.

Personale tecnico subalterno.

Art. 18.

Gli aiutanti delle diverse classi, sotto la direzione e responsabilità del loro superiore immediato:

a) visitano, secondo gli ordini ricevuti di volta in volta, le opere, di cui la manutenzione è affidata alla particolare loro vigilanza, dirigono e sorvegliano i cantonieri e capi cantonieri delle strade, i custodi e guardiani delle opere idrauliche e di bonificamento, i fanalisti e capifanalisti e gli altri sorveglianti, operai e giornalieri;

b) prendono parte alle operazioni di campagna per lo studio dei progetti, eseguendo i rilevamenti planimetrici ed altimetrici e le altre misurazioni occorrenti secondo i ricevuti incarichi;

c) constatano le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore sulla polizia delle acque e delle strade, redigono i relativi verbali e verificano quelli che sono stati redatti dagli agenti posti sotto la loro dipendenza;

d) quando sono incaricati della sorveglianza di opere in corso di costruzione, restano presenti alla loro esecuzione in tutte le ore della giornata, con residenza fissa sui cantieri, curando l'esatto adempimento per parte degli appaltatori dei loro obblighi contrattuali e comunicando loro gli ordini ricevuti dall'ingegnere direttore; trasmettono, alla fine di ogni quindicina, all'ingegnere da cui dipendono direttamente, uno stato d'avanzamento dei lavori, secondo il modulo che sarà stabilito, ed informano altresì l'ingegnere stesso di tutte le circostanze speciali che vengono a presentarsi; tengono in corrente ed in perfetto ordine i libretti, il giornale, il registro delle misure e quelli altri documenti che fossero richiesti dal capitolato d'appalto o prescritti dall'ingegnere direttore;

e) negli uffici, cui sono addetti, oltre ai lavori di disegno, di copia, di relazione ed altri simili, che vengono loro affidati dai rispettivi capi, sono specialmente incaricati di tenere la contabilità dei lavori che si eseguiscono dallo Stato in appalto od in economia, quando non sia tenuta dall'ingegnere di sezione

f) prestano finalmente l'opera loro, secondo gli ordini dell'ingegnere capo, per qualsiasi parte del servizio nella Provincia.

Gli aiutanti allievi hanno l'obbligo di disimpegnare, sia in campagna, sia in ufficio, quelle incombenze proprie del personale subalterno, e specificate nel presente articolo, che vengano loro affidate sia dall'ingegnere che dall'aiutante da cui dipendono.

Art. 19.

Gli assistenti assunti in servizio per la sorveglianza locale dei lavori hanno gli obblighi specificati nel comma *d* dell'articolo 18.

Gli Aiuti provvisori adempiono allo speciale lavoro di tavolino o di campagna, per il quale sono stati temporaneamente assunti in servizio, secondo le istruzioni dell'ingegnere capo o dell'ingegnere ordinario dal quale dipendono.

Nei casi d'urgenza o di pubblico pericolo possono essere impiegati anche per altri lavori, salvo l'obbligo al capo d'ufficio d'informarne l'ispettore compartimentale.

Ufficiali d'ordine.

Art. 20.

Gli ufficiali d'ordine attendono a tenere in corrente ed in buon ordine i registri e le carte tutte d'ufficio, vigilano e tengono in ordine l'archivio, iscrivono nel protocollo generale per ordine di data, e di mano in mano che arrivano o che partono, le lettere e tutti gli altri documenti d'ufficio, coadiuvano gli aiutanti nella tenuta della contabilità e nei disegni, eseguiscono le copie di scritture e le spedizioni relative alla corrispondenza d'ufficio.

Inservienti.

Art. 21.

È dovere degl'inservienti:

a) di tenere sempre perfettamente puliti i locali ed i mobili d'ufficio;

b) di custodire l'ufficio nelle ore in cui è aperto al pubblico e di annunziare le persone che chiedono di conferire col capo, o con alcuno degli impiegati che vi sono addetti, sempre quando, per questi ultimi, ne abbiano ottenuto preventiva autorizzazione dal capo d'ufficio;

c) di coadiuvare gli ufficiali d'ordine nelle operazioni materiali pel movimento e l'ordinamento dei documenti d'archivio;

d) di ritirare dalla Posta le lettere ed i pieghi diretti al capo od agli impiegati dell'ufficio e di impostare o portare a destinazione tutta la corrispondenza d'ufficio;

e) finalmente di eseguire tutte quelle altre incombenze manuali riguardanti il servizio e l'ufficio che loro sono date dal capo o dagli altri impiegati dell'ufficio stesso.

CAPO III.

Discipline di servizio interno degli uffici.

Art. 22.

I capi d'ufficio stabiliscono, secondo il clima, le stagioni e le convenienze di servizio, l'orario degli uffici posti sotto la loro dipendenza. Però gli uffici dovranno rimanere aperti al pubblico non meno di sette ore nei giorni feriali e di tre ore nei giorni festivi.

Nei casi urgenti e straordinari, e sempre in occasione di grande lavoro, gli impiegati devono, secondo gli ordini del loro capo, prestarsi a quel maggior lavoro che le esigenze del servizio possono rendere necessario, senza che ciò possa dar diritto a compensi.

Art. 23.

In ogni ufficio del Genio civile sono tenuti due registri di protocollo, uno *generale* e l'altro *riservato;* nel primo dei quali (mod. n. 7) sono inscritte giorno per giorno senza alcuna dilazione tutte le carte che l'ufficio riceve o spedisce relative a qualunque parte del servizio, eccettuate quelle che si riferiscono ad affari riservati ed al personale, le quali sono invece registrate nel protocollo riservato, tenuto dal capo d'ufficio.

Si dovrà avere in ogni ufficio un atlante dei disegni relativi al servizio affidato all'ufficio, e contenente tutti i piani, profili, disegni delle opere d'arte, e loro particolari come furono eseguite.

Oltre questi protocolli ed atlanti, ed oltre i registri di contabilità devono in ogni ufficio essere tenuti i seguenti registri:

a) registro del personale addetto all'ufficio o da esso dipendente, nel quale sono iscritti, oltre le generalità di ciascun impiegato, gli incarichi speciali e più importanti ad esso affidati e i provvedimenti e le disposizioni tutte che sono prese a suo riguardo (mod. n. 8);

b) inventario dei libri, disegni, progetti, registri e carte esistenti negli archivi (mod. n. 9);

c) inventario dei mobili, istrumenti e del materiale di proprietà dell'Amministrazione esistenti nell'ufficio o in appositi magazzini (mod. n. 10);

d) registro di notizie relative alla provenienza e qualità dei materiali da costruzione che si trovano nella provincia, ai prezzi correnti di questi materiali e della mano d'opera per le arti che si riferiscono alle opere stradali ed idrauliche ed alle costruzioni civili;

e) registro delle osservazioni idrometriche relative ai fiumi e torrenti principali della provincia, ai laghi ed alle maree. Pel servizio marittimo si dovrà aver poi un registro delle osservazioni metereologiche e delle maree;

f) registro dei verbali di contravvenzione alle vigenti disposizioni sulla polizia delle acque e strade, nel quale, per quanto sarà possibile, saranno iscritti i provvedimenti presi rispetto a ciascuna contravvenzione (mod. n. 11);

g) registro delle spese autorizzate e dei pagamenti eseguiti per la esecuzione delle opere dipendenti dall'ufficio (mod. 11 approvato col regolamento 19 dicembre 1875 n. 2854);

h) registro delle visite ordinarie e straordinarie, nel quale gli impiegati addetti all'ufficio dovranno segnare cronologicamente, senza distinzione di grado e classe, le visite compiute (mod. n. 5 *ter*).

In questo registro, oltre le date dei giorni impiegati nelle visite, i luoghi visitati, la specificazione giorno per giorno dei chilometri percorsi e le spese di viaggio su ferrovie, pirotramvie e piroscafi, si indicherà lo scopo di ciascuna visita, notando se la medesima sia ordinaria o straordinaria. In caso di assenze che durino più di un giorno, la specificazione del percorso chilometrico si farà in apposita colonna. Il registro deve esser diviso orizzontalmente in caselle come al modello n. 5 *ter*, entro ciascuna delle quali non potrà segnarsi che un solo impiegato e per una sola visita.

Gli stati delle indennità giornaliere e di viaggio, di cui all'art. 14, comma *cc*, sono ricavati da questo registro e devono esattamente concordare colle indicazioni del registro stesso;

i) un libro degli ordini del giorno dove debbono essere trascritte tutte le disposizioni ministeriali, e deve venir richiamata l'attenzione degli ufficiali sulle circolari o altro atto importante, inserito nel *Giornale del Genio civile*. In margine ai rispettivi ordini del giorno si dovranno firmare gli impiegati, in attestazione della presa visione.

È abolito l'uso di corrispondere per iscritto fra l'ingegnere capo e gli ingegneri di sezione residenti nello stesso luogo;

k) repertorio degli atti sottoposti a registro.

Art. 24.

L'archivio di ciascun ufficio è diviso in due parti: la prima contiene le carte che si riferiscono ad affari in corso, l'altra comprende quelle riguardanti affari ultimati. Sì nell'una che nell'altra le carte sono divise in tante classi quanti sono i rami di servizio. Le carte di ogni classe sono distinte in fascicoli non già per anno, ma per affare, in guisa che riescano così riunite quelle relative a ciascuna opera od a ciascuna impresa ed in genere tutte quelle concernenti un oggetto unico e perfettamente determinato.

Costituiranno tante classi distinte, sotto le denominazioni sottoindicate, le carte relative ai seguenti oggetti:

1° *Personale degli impiegati ed agenti* di ogni categoria, addetti o dipendenti dall'ufficio;

2° *Disposizioni ed istruzioni di massima.* — Leggi, Decreti, Circolari, Giornale del Genio civile, ecc.;

3° *Affari diversi*, ossia quelli i quali non possono comprendersi in alcuna delle classi che hanno un oggetto determinato;

4° *Statistiche;*
5° *Inventari.*

I fascicoli porteranno ciascuno un numero d'ordine e saranno rinchiusi entro scatole o cassette, sulle quali sarà esteriormente indicato ciò che vi è contenuto.

I capi d'ufficio, essendo responsabili delle carte tutte esistenti nei rispettivi archivi, devono vigilare attentamente perchè nessuna sia smarrita, alterata o sottratta, e di nessuna si dia copia o comunicazione non autorizzata.

Art. 25.

Con la somma assegnata a norma dell'articolo 27 della legge 5 luglio 1882 n. 874 (serie 3ª), i capi dei compartimenti, degli uffici e delle sezioni hanno l'obbligo:

a) di provvedere tutti i generi di cancelleria occorrenti pel servizio, compresi i moduli e gli stampati relativi;

b) di associarsi annualmente al *Giornale del Genio civile*, parte ufficiale e non ufficiale, mantenendolo a disposizione degli impiegati nella sala di segreteria o in altra acconcia. In fine d'anno il giornale deve esser rilegato in volumi separati per le due parti e per le tavole;

c) di provvedere al riscaldamento ed alla illuminazione dei locali d'ufficio ed all'abbonamento telefonico;

d) di sostenere le spese di spedizione per ferrovia, di lavatura ed altre minute che potranno occorrere durante l'anno.

Ove si dovesse provvedere, all'infuori delle fatte previsioni, allo studio ed alla esecuzione di qualche opera di eccezionale importanza, il Ministero, o di propria iniziativa o sulla domanda del capo d'ufficio, potrà disporre che sia tenuto conto separato delle relative spese di cancelleria ed altre diverse, da giustificarsi e liquidarsi come spese fatte in economia.

CAPO IV.

Servizi speciali.

Art. 26.

Il personale superiore e subalterno addetto agli uffici speciali del Genio civile osserva nell'esercizio delle relative attribuzioni le norme stabilite dai precedenti Capi II e III, in quanto queste siano applicabili alla materia speciale di cui si tratti, e deve inoltre attenersi alle disposizioni dei regolamenti propri del servizio speciale cui trovasi addetto.

Art. 27.

Gli uffici del Genio civile che siano incaricati della direzione di costruzioni o di servizi di cui la gestione economica non dipenda dal Ministero dei lavori pubblici, devono tuttavia trasmettergli semestralmente uno stato su l'andamento generale dei lavori e del servizio e sulle occupazioni di ciascuno degli impiegati posti sotto la loro dipendenza.

Essi devono pure trasmettere annualmente all'ispettore compartimentale competente i quadri caratteristici del personale addetto al servizio di cui hanno la direzione.

TITOLO II.

Consiglio superiore dei lavori pubblici

CAPO I.

Ordinamento del Consiglio superiore.

Art. 28.

Le attribuzioni delle sezioni nelle quali è diviso il Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:

Sezione prima. — Viabilità ordinaria, questioni relative a consorzi stradali, fabbricati civili, dichiarazioni di pubblica utilità, opere e questioni edilizie.

Sezione seconda. — Argini ed altre opere fluviali, sistemazioni di torrenti, canali navigabili e di irrigazione, derivazioni d'acqua, opere marittime e lacuali, opere di bonificamento, relative dichiarazioni di pubblica utilità e questioni risguardanti i consorzi idraulici.

Sezione terza. — Lavori per nuove ferrovie e tramvie, e questioni tecniche relative alla loro concessione.

Art. 29.

Nel mese di gennaio di ogni anno è fissato per decreto Reale l'elenco nominativo degli ispettori assegnati a ciascuna sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 30.

Il segretario capo del Consiglio superiore è un ingegnere capo del Genio civile nominato per decreto ministeriale. I segretari delle sezioni sono parimenti nominati per decreto ministeriale fra gli ingegneri capi o ingegneri ordinari di 1ª classe del Genio civile.

CAPO II.

Attribuzioni del Consiglio superiore.

Art. 31.

Sono trattati nelle adunanze generali del Consiglio i seguenti oggetti:

a) progetti di massima per il tracciamento e la costruzione di strade ordinarie di notevole importanza, di grandi canali di navigazione e d'irrigazione, di grandi opere marittime e di bonificamento;

b) progetti di massima per il tracciamento, la costruzione e la concessione di nuove linee ferroviarie e di tramvie;

c) sistemi generali pel regolamento dei fiumi e torrenti e per opere di bonificamento;

d) progetti di massima di grandi edifizi pubblici e di grandi opere edilizie; piani regolatori e regolamenti edilizi delle principali città del Regno;

e) regolamenti, discipline e norme pel servizio generale e pei servizi speciali delle opere pubbliche;

f) affari diversi già trattati dalle sezioni del Consiglio e che occorra riprendere in esame in via di ricorso ai termini dell'art. 12 della legge sul Consiglio di Stato;

g) affari concernenti materie diverse, che non sieno nelle attribuzioni d'una sola sezione del Consiglio superiore;

h) tutti quei progetti ed affari finalmente sui quali il Ministro richieda il voto del Consiglio in adunanza generale, oppure la sezione competente abbia deliberato di rimettere al Consiglio generale.

Art. 32.

Sono trattati dalle sezioni del Consiglio, ciascuna pei rami di servizio che loro sono assegnati dal precedente articolo 28, i seguenti oggetti:

a) proposte e progetti di lavori di qualsiasi genere, in tutto od in parte a carico dell'erario nazionale, da eseguirsi sia in appalto che in economia, che superino la competenza dell'ispettore del compartimento;

b) progetti per opere da eseguirsi nell'interesse di provincie, di comuni, di consorzi e di Società od imprese concessionarie, quando il parere è prescritto da leggi o da regolamenti od è richiesto dalle autorità competenti;

c) variazioni ai progetti già approvati, le quali importino una spesa eccedente le L. 25,000, e risultino necessarie durante l'esecuzione dei lavori e contestazioni relative;

d) atti di collaudo e liquidazione finale di opere in tutto od in parte a carico dell'erario nazionale, nei casi previsti dal relativo regolamento;

e) concessioni di lavori nell'interesse di privati, aventi relazione coll'ordine pubblico e relativi capitolati;

f) regolamenti comunali di edilità e di polizia stradale non riferentisi a città principali del Regno;

g) questioni relative alla polizia dei Lavori pubblici;

h) esame dei regolamenti per qualche ramo particolare di servizio delle opere pubbliche;

i) affari già trattati dagli ispettori compartimentali e che occorra riprendere in esame in via di ricorso, e quelli per cui gli ispettori compartimentali a motivo di incompatibilità personale non possono dar voto;

k) affari sui quali il Ministro richieda il voto della sezione.

Art. 33.

Il Consiglio in adunanza generale può prendere l'iniziativa presso il Ministero di quelle proposte che credesse di fare nell'interesse del servizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente del Consiglio rassegna al Ministro una relazione sugli affari pervenuti al Consiglio e trattati in adunanza generale, o dalle sezioni, dà notizia degli affari arretrati ed occorrendo indica i provvedimenti che reputa propri per rendere più sollecito il disimpegno del servizio; formula inoltre quelle proposte che il Consiglio credesse assoggettare alla considerazione del Ministro in ordine al servizio del Genio civile ed alla condotta dei lavori.

CAPO III.

Norme per le adunanze del Consiglio superiore.

Art. 34.

Le adunanze generali del Consiglio superiore sono tenute per sessioni ordinarie mensili, che si aprono al 15 d'ogni mese e durano sino all'esaurimento dell'ordine del giorno. In casi di urgenza potranno esser tenute sessioni straordinarie per disposizione del Ministro.

Oltre gli ispettori del Genio civile, residenti a Roma, prendono parte a queste adunanze con voto deliberativo:

1° I direttori generali e l'ispettore generale delle strade ferrate per affari concernenti i rispettivi servizi;

2° Tre ispettori compartimentali del Genio civile chiamati per turno;

3° Gli altri ispettori compartimentali, anche fuori del turno loro assegnato, che fossero invitati dal Ministero o dal presidente del Consiglio, o che dovessero intervenire per affari del loro compartimento o per riferire su affari loro inviati per parere;

4° Gli ispettori superiori tecnici del R. Ispettorato generale delle strade ferrate, aggregati al Consiglio per affari concernenti le strade ferrate;

5° Due ispettori delle miniere.

Art. 35.

Le adunanze di sezione del Consiglio superiore sono tenute secondo le esigenze del servizio, nei giorni stabiliti dal rispettivo presidente, in modo che tranne i casi di urgenza, possano parteciparvi gli ispettori compartimentali appartenenti alla sezione, e intervenuti alle sessioni del Consiglio generale.

Vi prendono parte;

1° Gli ispettori del Genio civile e delle miniere residenti a Roma assegnati alla sezione;

2° Il direttore generale o ispettore generale competente;

3° Gli ispettori di compartimento che, per invito del presidente o per affari del loro compartimento, oppure per riferire su affari ad essi assegnati, dovessero intervenire;

4° Gli ispettori superiori tecnici del R. Ispettorato generale delle strade ferrate per le adunanze della sezione che tratta di materie ferroviarie.

Art. 36.

Le comunicazioni del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono dirette al suo presidente.

Questi, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 31 e 32, determina quali affari spettino alle diverse sezioni e quali debbano trattarsi in adunanza generale.

Sugli affari di quest'ultima categoria, quando lo giudichi conveniente, il presidente può richiedere un parere preliminare dalla sezione competente.

Art. 37.

Ricevuti gli affari che gli sono stati trasmessi dal presidente del Consiglio, ciascun presidente di sezione li distribuisce fra i componenti la sezione.

Art. 38.

Il presidente del Consiglio e i presidenti di sezione nominano rispettivamente per ciascun affare un relatore.

Può il presidente del Consiglio, per affari di singolare importanza, istituire una Commissione che ne riferisca al Consiglio.

Di tali Commissioni speciali potranno, previa l'autorizzazione del Ministro, essere chiamati a far parte alcuni dei consiglieri straordinari.

Quando i relatori o le Commissioni rilevano mancanze di documenti necessari si mettono direttamente in comunicazione colle Direzioni generali competenti, per ottenere i documenti mancanti.

Art. 39.

In assenza del presidente del Consiglio superiore, presiede le adunanze generali del Consiglio il presidente di sezione che da maggior tempo esercita tali funzioni.

Le adunanze delle sezioni sono presiedute dal rispettivo presidente di sezione, ed in sua assenza dall'ispettore residente a Roma che sia più anziano di grado.

Art. 40.

Nei voti del Consiglio superiore e delle sezioni dopo una breve esposizione della quistione, delle circostanze e dei fatti principali che vi si riferiscono, sono espresse le considerazioni ed osservazioni in appoggio alle conclusioni, che devono essere esplicitamente e concisamente formulate.

La redazione del voto è proposta dal relatore o dalla Commissione di relatori, e forma oggetto delle deliberazioni del Consiglio, o della sezione con le quali la redazione medesima viene resa definitiva. Il relatore o i membri della Commissione relatrice firmano il voto.

Art. 41.

Quando le deliberazioni del Consiglio superiore e delle sezioni sono prese col voto preponderante del presidente, nel verbale devono essere espresse le diverse opinioni e deve pure essere indicato il numero dei voti; copia della relativa parte di verbale sarà trasmessa al Ministro.

Art. 42.

I relatori devono far conoscere alla segreteria, una settimana prima di ciascuna adunanza, gli affari pei quali avranno pronte le relazioni. Sarà cura dei relatori di prevenire il presidente del Consiglio quando per qualsiasi impedimento sia loro impossibile di intervenire all'adunanza. Il Ministro potrà consentire che sian portati in esame affari urgenti preannunciati con un solo giorno di precedenza rispetto a quello della seduta.

Potranno i presidenti stabilire che per affari importanti gli atti sieno depositati nella segreteria del Consiglio, almeno due giorni prima, per essere esaminati dai membri del Consiglio o della sezione.

L'ordine del giorno delle adunanze generali dovrà, a cura della Presidenza del Consiglio superiore, essere comunicato non più tardi del 10 d'ogni mese a tutti i componenti del Consiglio superiore, compresi quelli residenti nei compartimenti.

L'ordine del giorno delle adunanze di sezione dovrà, come sopra, essere comunicato ai membri della sezione residenti a Roma ed agli ispettori compartimentali in tempo utile pel loro eventuale intervento.

Art 43.

Il presidente regola l'ordine da seguirsi nell'esame degli affari che sono da trattarsi in ciascuna adunanza; apre la discussione sulle proposte dei relatori, concede la parola, e, se vien chiesto, chiusa la discussione, invita i membri presenti all'adunanza ad esprimere il loro voto per appello nominale, cominciando dal consigliere meno anziano.

Art. 44.

I segretari tengono nota delle deliberazioni prese in ciascuna adunanza per inserirne sommariamente i risultati nel relativo verbale.

Nel caso che non siano state adottate le proposte del relatore, questi modifica il voto. Qualora egli credesse di non poterlo fare, sarà dal presidente designato un altro relatore scelto fra la maggioranza, il quale formulerà il voto che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta medesima o, se questo non è possibile, nella prossima seduta.

In tal caso il voto sarà firmato dal nuovo relatore.

I membri della minoranza hanno diritto di fare inserire nel verbale la motivata dichiarazione del loro dissenso, che dovrà essere trasmessa, col voto, al Ministro.

Art. 45.

Il verbale di ciascuna adunanza è letto ed approvato di regola in fine della seduta ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Quando non sia possibile che il verbale si trovi pronto in fine della seduta, dovrà esser letto in quella immediatamente successiva.

Art. 46.

Il Ministro, su proposta del presidente del Consiglio, determina per quali affari debba aver luogo l'intervento dei consiglieri straordinari alle adunanze nelle quali saranno trattati e, per quanto sia possibile, provvede perchè l'adunanza sia interamente dedicata allo esame di tali affari.

Le relazioni dei singoli relatori o delle Commissioni sugli affari pei quali è stabilito l'intervento dei consiglieri straordinari, devono essere depositate, insieme agli atti relativi, nella segreteria del Consiglio almeno otto giorni prima dell'adunanza in cui dovranno essere trattati, affinchè i membri del Consiglio abbiano modo di prenderne cognizione prima della seduta.

Art. 47.

Quando sia dal Ministro delegato un commissario per dare informazioni sugli affari da trattarsi in un'adunanza generale, o in quella di una sezione, il Commissario prende parte alla discussione sull'affare pel quale è stato delegato; ma non ha voto deliberativo, a meno che non rivesta la qualità di membro del Consiglio superiore, o della sezione.

Art. 48.

Possono dal Ministro essere invitati gli autori dei progetti ad intervenire alle adunanze in cui si tratterà dei progetti stessi, per fornire sui medesimi gli schiarimenti che si credessero necessari.

Art. 49.

Quando siano sottoposte all'esame del Consiglio superiore quistioni importanti, o di natura tecnica speciale, potrà il Ministro dei lavori pubblici aggregare temporaneamente al Consiglio stesso uno o più ingegneri, architetti o cultori di scienze, segnalati per opere di singolare importanza o per competenza riconosciuta.

Queste persone aggregate interverranno alle sedute del Consiglio superiore nelle quali si tratterà l'argomento per cui sono state invitate e prenderanno parte alle discussioni, ma senza voto deliberativo.

Art. 50.

I membri del Consiglio superiore non debbono tenere conto dei documenti che gli interessati loro trasmettessero per altra via che non sia quella del Ministero.

Art 51.

Occorrendo comunicare nuovamente un affare al Consiglio superiore, nella nota del Ministero deve essere fatta una succinta e chiara esposizione delle fasi della questione, e devono essere indicati il numero e la data del parere o dei pareri già emessi dal Consiglio. Assieme ai nuovi documenti saranno inviati tutti quelli annessi alla precedente comunicazione, non che il voto od i voti precedenti.

CAPO IV.

Segreteria del Consiglio.

Art. 52.

Il personale della segreteria del Consiglio superiore dei lavori pubblici si compone di un segretario capo, di tre segretari di sezione, nonchè di quel numero di Ingegneri, Aiutanti e Impiegati d'ordine del Genio civile e di ufficiali dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, che sarà stabilito con decreto ministeriale, sulla proposta del Presidente del Consiglio.

Art 53.

Il segretario capo ha la direzione di tutto il servizio di segreteria, e dà perciò agli Ufficiali addetti a questo servizio le istruzioni necessarie, in conformità al presente regolamento, per ottenere la maggiore speditezza e regolarità nel disimpegno delle funzioni a ciascuno di essi affidate.

Egli esercita, in quanto ciò sia compatibile colla specialità del suo servizio, le attribuzioni conferite agli ingegneri capi dal presente regolamento.

I segretari di sezione non possono durare in tal funzione più di tre anni.

Art. 54.

In caso di assenza o d'impedimento del segretario capo, ne fa le funzioni il più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano dei segretari di sezione.

In caso di assenza o d'impedimento di uno dei detti segretari, lo sostituisce uno degli altri due, designato dal presidente del Consiglio.

Art. 55.

La segreteria del Consiglio:

a) secondo gli ordini dei Presidenti, spedisce gli inviti per le adunanze. Quelli diretti agli ispettori compartimentali ed ai consiglieri straordinari sono comunicati loro, almeno, cinque giorni prima delle adunanze, e devono contenere l'ordine del giorno;

b) tiene la corrispondenza del presidente del Consiglio e dei presidenti di sezione per tutto ciò che riguarda il loro rispettivo servizio;

c) esamina se i documenti relativi a ciascun affare trasmesso dal Ministero appariscano completi. I documenti mancanti e tutti gli altri dei quali il relatore avesse bisogno potranno essere richiesti al Ministero dalla segreteria del Consiglio, se non lo fa per maggior speditezza il relatore stesso a termini dell'art. 38;

d) tiene un registro di protocollo generale, nel quale sono descritte tutte le comunicazioni fatte dal Ministero al presidente del Consiglio, segnandovi il numero d'ordine di ciascun affare, la data della nota di trasmissione, il soggetto, il nome dei ricorrenti o degli autori dei progetti e la sezione del Consiglio alla quale l'affare è stato assegnato e finalmente la data dell'invio del voto al Ministero.

e) tiene egualmente un repertorio generale o indice alfabetico, distinto secondo gli uffici o le amministrazioni da cui provengono i progetti o gli affari;

f) trasmette al Presidente, nel giorno precedente ad ogni adunanza, un elenco contenente la indicazione degli affari da discutersi ed i nomi dei relatori;

g) trasmette, alla fine di ciascuna adunanza, al Ministro un breve sunto delle deliberazioni prese, firmato dal segretario e col visto del presidente, e nel quale sono pure indicati i nomi dei relatori e quelli dei consiglieri presenti all'adunanza;

h) trasmette al Ministero le copie autentiche dei voti emessi nelle singole adunanze del Consiglio e delle sezioni, restituendo unitamente a ciascun voto tutte le carte ricevute in comunicazione. Queste copie sono firmate dal segretario, ma debbono portare per copia conforme, la firma del relatore o dei relatori;

i) trasmette ogni settimana al Ministro uno stato numerico degli affari inviati al Consiglio e di quelli risoluti in adunanza generale o dalle sezioni del Consiglio stesso;

k) tiene nel miglior ordine e riuniti coi verbali in distinti fascicoli, gli originali dei voti emessi dal Consiglio in adunanza generale o dalle sezioni;

l) redige gli indici di questi voti, tanto per materia che in ordine alfabetico e cronologico, onde riesca sempre facile ritrovarli ogni volta che occorra consultarli;

m) tiene un registro nel quale sono indicati per ciascun ispettore residente in Roma, gli incarichi ordinari e straordinari che gli sono affidati.

Art. 56.

Non si può dar copia, nè comunicazione dei pareri del Consiglio superiore, senza il consenso per iscritto del Ministro dei Lavori pubblici.

È vietato di far conoscere, prima che il voto sia reso definitivo, i nomi dei relatori o dei membri delle Commissioni incaricati dello esame di un determinato affare.

Art. 57.

I disegni, i documenti più importanti, sottoposti all'esame del Consiglio superiore, sono, a cura dei rispettivi segretari, muniti di b lli in segno dell'esame che ne è stato fatto, colla data della relativa adunanza, i quali bolli debbono pure indicare se il progetto fu approvato, modificato, o infine non approvato.

Qualora siano prescritte modificazioni in un progetto ed occorra indicarle sui disegni, sarà cura del segretario di segnarle esattamente sui relativi tipi con colore speciale, ed in modo che non possano essere alterate o cancellate.

Art. 58.

I segretari, sotto la direzione dei rispettivi presidenti tengono a corrente un registro speciale in cui debbono essere indicate quelle deliberazioni che nel loro insieme o su qualche punto speciale stabiliscono norme, principii, decisioni di massima, applicabili in casi consimili. Da questo registro, il segretario capo disporrà affinchè sia ricavato un massimario per formare la giurisprudenza del Consiglio superiore.

Questo massimario deve essere accompagnato dal suo repertorio e le dette deliberazioni saranno comunicate ai singoli membri del Consiglio, al Ministero e agli ispettori compartimentali. Le più notevoli saranno stampate nel *Giornale del Genio civile.*

Art. 59.

Per le adunanze generali del Consiglio e per quelle delle sezioni si tiene un registro speciale analitico delle materie trattate.

Si tengono pure speciali registri del personale e della corrispondenza.

TITOLO III.

—

Delle ispezioni straordinarie e degli incarichi speciali affidati agli ispettori

Art. 60

I membri del Consiglio superiore possono essere incaricati dal Ministro, soli o riuniti in Commissione, di visite e di ispezioni straordinarie richieste da singolari esigenze del servizio, o da questioni che rivestano carattere d'urgenza ed abbisognino di speciali cognizioni.

Possono essere ordinate dal Ministro ispezioni straordinarie sul servizio degli uffici del Genio civile e di quelli compartimentali superiori, incaricandone il presidente del Consiglio superiore, i presidenti di sezione, i direttori generali del Ministero, o ispettori di anzianità maggiore di quelli preposti agli uffici ispezionati.

Potranno esser chiamati a far parte delle Commissioni, come membri, anche ingegneri capi del Genio civile e funzionari del Ministero di grado non inferiore a Capo divisione.

Gli ispettori o le Commissioni a cui vengono affidate ispezioni straordinarie devono uniformarsi alle speciali prescrizioni all'uopo ricevute. Agli Ispettori ed alle Commissioni potrà, oltre ad un ingegnere del Genio civile essere aggregato, per casi di verifiche, accertamenti ed indagini, un ufficiale amministrativo o di ragioneria.

Art. 61.

Gli incarichi agli ispettori del Genio civile sono dati con decreto del Ministro e a cura dei competenti uffici del Ministero ne è fatta comunicazione al presidente del Consiglio superiore per quelli residenti a Roma.

Art. 62.

Nelle ispezioni o visite affidate a Commissioni l'Ispettore che le presiede corrisponde direttamente col Ministero e con le Autorità interessate; prende o promuove i provvedimenti necessari all'adempimento della missione, dirige le operazioni della Commissione e ne comunica gli atti al Ministro. Tali atti però devono essere firmati da tutti i membri della Commissione, potendo d'altronde la minoranza esporre separatamente il proprio parere e le ragioni del suo dissenso dal parere o dalla proposta della maggioranza.

Art. 63.

Quand'anche una ispezione straordinaria sia limitata ad una sola specialità di servizio o ad una particolarità di lavoro, gli Ispettori che ne sono incaricati devono sempre notare gli inconvenienti, difetti od infrazioni alle discipline vigenti, che essi riconoscano in qualsiasi parte del servizio del Genio civile; prendono nei casi d'urgenza le opportune disposizioni e promuovono dal Ministero i necessari provvedimenti, dei quali sarà data comunicazione all'Ispettore del compartimento.

TITOLO IV.

—

Premi e punizioni

Art. 64.

I premi che possono accordarsi con decreto ministeriale agli ufficiali del Genio civile, senza pregiudizio delle eventuali onorificenze, sono:

1° l'encomio;

2° l'incarico di missioni e viaggi d'istruzione a spese dello Stato, sì in Italia che all'estero;

3° la designazione a promozione per merito distinto.

Art. 65.

L'encomio è accordato a chi compie atti meritevoli di lode e si distingue per diligenza e zelo in servizio.

Questo premio può essere accordato anche a sezioni, uffici e compartimenti intieri in occasione specialmente di lavori o studi collettivi con merito generale dell'intiero personale, di piene, terremoti od altri pericoli e disastri.

Art 66

L'incarico di missioni e viaggi d'istruzione sì in Italia che all'estero, in relazione colle esigenze del servizio, è accordato a chi si è particolarmente segnalato per attività, intelligenza e zelo nell'esercizio delle proprie funzioni, ed ha inoltre dimostrato con pubblicazioni od altri fatti, coltura ed attitudine speciale a determinati studi e servizi.

Art. 67.

La designazione a promozione per merito distinto degli ufficiali del Genio civile è accordata a chi per diligenza nell'adempimento delle funzioni e degli obblighi del proprio grado, reca un notevole vantaggio allo Stato, e sarà titolo per la iscrizione nella lista dei promovibili per merito, nei modi stabiliti dal regolamento per il personale d l Real Corpo del Genio civile.

Art. 68.

Dei premi accordati ad un ufficiale del Genio civile ne è presa nota nel registro di matricola che si tiene presso il Ministero dei lavori pubblici, essi sono portati all'ordine del giorno dell'ufficio interessato, e ne è data notizia nel *Giornale del Genio civile.*

Dell'encomio collettivo di cui al 2° alinea dell'art. 65, ne è presa nota nelle matricole di tutti i componenti l'ufficio premiato.

Art. 69

Le pene disciplinari che possono applicarsi agli ufficiali ed inservienti del Genio civile sono:

1° la censura;

2° la sospensione dallo stipendio, da un giorno a sei mesi, salvo il caso contemplato dal comma 3° dell'art. 74;

3° l'interdizione da ogni promozione da uno a cinque anni;

4° l'interdizione come sopra, congiunta alla sospensione dallo stipendio e dallo impiego, da tre mesi ad un anno, salvo il caso contemplato dal comma 3° dell'art. 74;

5° la dispensa dall'impiego;

6° la destituzione.

Art. 70.

La censura è inflitta:

1° per negligenza, debolezza ed altre mancanze in servizio, od atti non molto gravi contro la disciplina, o contro la subordinazione che ciascuno deve ai superiori di grado o di classe;

2° a chi farà pervenire al Ministero sollecitazioni o domande fuori della via gerarchica;

3° per atti che stanno in opposizione colle leggi e regolamenti sulle opere pubbliche relative al servizio, e per trasgressione delle disposizioni, delle istruzioni o delle circolari ministeriali;

4° a chi abuserà delle facoltà accordate al comma *l*, dell'art. 9; *m* dell'art. 14; *g* e *i* dell'art. 15, e che abitualmente si mostrerà poco deferente, senza giustificazione, al parere dei superiori:

5° a chi non curerà l'istruzione e la migliore utilizzazione del personale dipendente.

Art. 71.

La sospensione dallo stipendio o da parte di esso, è inflitta per le cause seguenti:

1° recidiva nei fatti che diedero luogo a precedenti censure;

2° prolungato congedo senza aver ottenuto in tempo debito l'autorizzazione superiore;

3° accettazione d'incarichi estranei al servizio governativo, senza la speciale autorizzazione di cui all'articolo 84 del presente regolamento;

4° esercizio di qualsiasi ufficio od occupazione che sia incompatibile col decoro dell'impiegato e che non permetta la dovuta assiduità ai lavori di ufficio, o in ogni modo produca inconvenienti pel servizio;

5° qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta.

Lo sospensione dallo stipendio, non dispensa l'impiegato dall'obbligo di prestare servizio.

Art. 72.

L'interdizione temporanea da ogni promozione, senza pregiudizio dell'azione civile o penale, a seconda delle leggi, è inflitta a chi, per negligenza nell'adempimento dei propri obblighi e delle proprie funzioni, reca un danno allo Stato

Tale interdizione non sarà mai minore di due anni:

1° quando nella consegna dei lavori o in altre circostanze, si rilevino gravi inesattezze o errori di progetti;

2° quando senza autorizzazione si facciano eseguire lavori in più o varianti importanti ai progetti approvati, oltre i limiti ammessi dal regolamento;

3° quando si ritardi senza giustificazione una comunicazione relativa a provvedimenti d'urgenza.

Art. 73.

La sospensione dallo stipendio e dall'impiego, con interdizione dalla promozione, è inflitta per le cause seguenti:

1° per recidiva nelle mancanze che diedero causa ad una interdizione alla promozione o ad una sospensione dallo stipendio;

2° per fatti che tornino a disdoro dell'impiegato o della pubblica Amministrazione;

3° per danni recati agli interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, quando ciò sia accaduto per trascuranza dei doveri d'ufficio, mancanza di riserva, vigilanza od altre simili circostanze;

4° per inosservanza del segreto d'ufficio e per qualsiasi comunicazione a chiunque di atti di ufficio che non dovrebbe conoscere;

5° per qualsiasi altra mancanza che provi trasgressione dei doveri d'ufficio per mire personali o difetto d'imparzialità o di rettitudine;

6° per grave o abituale insubordinazione verso superiori di grado o classe.

Questa punizione ha per effetto che il tempo della sospensione dallo impiego, non sia computato per l'anzianità. La durata della interdizione dalla promozione nei limiti del comma 3° dell'art. 69 deve esser sempre maggiore di quella della sospensione dallo stipendio.

Art. 74.

Non saranno promossi e potranno inoltre essere sospesi quelli impiegati contro i quali sia iniziato procedimento penale. La sospensione dovrà però sempre applicarsi quando il prevenuto sia colpito da mandato di cattura, o siasi reso contumace.

Sarà invece inflitta la interdizione dalla promozione per almeno un anno, e la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per tutta la durata della pena, a quelli che sono condannati in forza di sentenza passata in giudicato, a una pena restrittiva della libertà personale per un tempo non superiore a sei mesi.

In ambedue i casi, il Ministero ha facoltà di accordare all'impiegato od alla sua famiglia un assegno alimentare non mai eccedente la metà dello stipendio.

Art. 75.

La dispensa dall'impiego può aver luogo per le cause seguenti:

1° persistenza nelle cause che diedero luogo alla interdizione dalla promozione ed alla sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;

2° mancanze gravi in servizio o contro la disciplina;

3° gravi abusi di autorità e di fiducia;

4° condanna, per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale eccedente i sei mesi, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente;

5° comprovata mancanza di rettitudine.

Art. 76.

Si fa luogo alla destituzione per le cause seguenti:

1° atti che, senza cadere sotto una sanzione penale, costituiscono una grave mancanza contro l'onore;

2° condanna per reato di falso, furto, frode, appropriazione indebita, corruzione, concussione ed attentato ai buoni costumi;

3° condanna per un reato qualunque che importi l'interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° accettazione di doni o partecipazione a lucri dipendenti dalla trattazione o risoluzione di affari d'ufficio;

5° violazione dolosa del segreto d'ufficio in pregiudizio dello Stato o dei privati;

6° offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative, o pubblica manifestazione di opinioni ostili alla Monarchia costituzionale o all'unità della Nazione;

Art. 77.

Gli ispettori compartimentali potranno infliggere la sospensione dallo stipendio per uno a cinque giorni al personale degli aiutanti, degli ufficiali d'ordine e degli inservienti, avvertendone il Ministero

Le altre punizioni sono applicate dal Ministro, direttamente o sulla proposta dei capi servizio, con facoltà all'impiegato di esporre per iscritto le sue giustificazioni. Per la interdizione dalla promozione e per la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, dovrà però essere sentito il Comitato del personale del Genio civile.

La dispensa dall'impiego e la destituzione hanno luogo per decreto reale o per decreto ministeriale, secondo che l'impiegato è di nomina regia o ministeriale. Quando non trattisi di dispensa o di destituzione, a seguito di una sentenza passata in giudicato, si dovrà sentire l'impiegato nelle sue discolpe ed il Comitato del personale del Genio civile.

Art. 78.

L'impiegato interdetto o sospeso perchè sottoposto a procedimento penale, o perchè contro di esso sia stato spedito mandato di cattura, quando venga assoluto dai tribunali, può chiedere al Ministro che sia revocata la pronunciata punizione.

Su questa domanda è sentito il Comitato del personale nel caso d'interdizione dalla promozione, o di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio. Qualora la punizione venga revocata, ne cessano tutti gli effetti a carico dell'impiegato.

Art. 79.

Delle pene disciplinari inflitte ad un ufficiale od inserviente del Genio civile è presa nota nel registro di matricola del personale, che si tiene presso il Ministero dei lavori pubblici e nel registro del personale dell'Ufficio cui appartiene, e ne è data partecipazione motivata, portante nome, cognome e grado, in circolari apposite agli ispettori, agli uffici ed alle sezioni distaccate del Genio civile.

TITOLO V.

Disposizioni generali e diverse

Art. 80.

Ai consiglieri straordinari aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che risiedono in Roma e che non siano funzionari re-

tribuiti dallo Stato, è corrisposta una indennità di lire 20 per ogni seduta del Consiglio o delle speciali Commissioni di cui all'art. 38, alla quale intervengano.

Quelli residenti fuori della capitale hanno diritto alle indennità di viaggio assegnate agli ispettori del Genio civile nonchè ad una indennità di lire 20 per ogni seduta del Consiglio o delle suddette Commissioni alla quale intervengano, e per i due giorni precedenti e successivi a quelli delle sedute stesse.

Quando, per deliberazione del Consiglio, sanzionata dal Ministro, un consigliere straordinario è incaricato di qualche visita locale, gli spettano le indennità di viaggio degli ispettori ed una indennità giornaliera di lire 20.

Art. 81.

Per assenza od impedimento di lunga durata dell'ispettore preposto ad un compartimento, vien provveduto alla sua temporanea sostituzione con decreto ministeriale.

In caso di assenza o d'impedimento dell'Ingegnere capo preposto ad un ufficio del Genio civile, ne fa le veci l'ingegnere di classe superiore e, a parità di classe, il più anziano di nomina.

Le attribuzioni d'ingegnere di sezione, sono, in caso di assenza o d'impedimento, disimpegnate dall'ingegnere o dall'aiutante di classe superiore o più anziano di nomina tra quelli addetti alla sezione stessa.

L'ufficiale chiamato nei casi contemplati nei precedenti capoversi, ad una reggenza temporanea, non può, salvo comprovati motivi di urgenza, alterare l'ordine di servizio che trova stabilito in ufficio.

Art. 82.

Agli ufficiali del Genio civile possono essere accordati congedi, che in complesso non eccedano la durata di un mese per ciascun anno, purchè le esigenze del servizio lo consentano.

Agli inservienti, compatibilmente ai bisogni del loro servizio, potrà essere accordato un congedo di 15 giorni all'anno.

Per cause gravi, debitamente accertate, o per motivo di visite a lavori e di studi all'estero, coll'obbligo di una relazione, la durata dei congedi potrà essere raddoppiata.

I congedi saranno accordati agli ispettori dal Ministero, sopra loro domanda; agli ingegneri capi ed al personale degli uffici superiori di compartimento, dagli ispettori compartimentali; e agli altri impiegati dagli ingegneri capi.

Dovranno sempre esser notificati per mezzo degli specchi mensili di cui all'art. 14, *sub bb*, il principio e la fine dei congedi. Dei permessi superiori a 15 giorni accordati agli ingegneri capi dovrà inoltre essere subito avvertito il Ministero a cura dell'ispettore compartimentale.

Per motivi di servizio l'ufficiale in congedo dovrà ritornare all'ufficio senza dilazione, appena chiamato dal suo capo immediato, o per ordine ministeriale. Il permesso interrotto potrà riprendersi quando il servizio lo permetterà.

Art. 83.

Allorchè avviene un cambiamento nelle persone dei capi dei compartimenti, degli uffici e delle sezioni, l'ufficiale che lascia l'ufficio deve fare a quello che lo assume una regolare consegna di tutte le carte e disegni dell'archivio, dei mobili, dei materiali e di ogni altro oggetto appartenente all'Amministrazione.

Un processo verbale di questa consegna, cui sono annessi appositi stati descrittivi, viene compilato in contraddittorio dai due capi predetti e da essi firmato in due originali, di cui uno rimane in ufficio e l'altro viene trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici, per il caso di compartimenti o di uffici del Genio civile, e all'Ingegnere capo pel caso delle sezioni.

Quando l'ufficiale che lascia un ufficio debba partire prima dell'arrivo del suo successore, o sia altrimenti impedito, la consegna è fatta nel modo qui sopra stabilito, all'ufficiale incaricato della reggenza temporanea, salvo a questi l'obbligo di eseguire poi la consegna al titolare.

Art. 84.

È proibito agli ufficiali del Genio civile di prendere alcuna ingerenza a servizio di privati o di enti morali di qualsiasi specie, fuorchè ne casi tassativamente indicati dalle leggi e dai regolamenti.

Però se un privato od ente morale domandi formalmente al Ministero l'autorizzazione di valersi di un ufficiale del Genio civile per un determinato studio o lavoro, il Ministro potrà accordarla, quando lo consentano le esigenze del servizio e ricorra una delle seguenti condizioni:

1. quando si tratti di opere di utilità pubblica, vi concorra o no lo Stato;

2. quando i privati od enti locali possano difficilmente ricorrere ad ingegneri privati, perchè non ve ne siano sul luogo, o perchè non abbiano le speciali cognizioni che si richiedono;

3. quando si tratti di dare, o da solo o come membro di una Commissione, un parere importante.

L'autorizzazione ministeriale non potrà essere concessa per eseguire perizie giudiziali in sede civile. Per quelle in sede penale potrà essere concessa, quando ne sia fatta domanda motivata dal Procuratore del Re o dal Presidente del Tribunale.

In ogni caso il Ministero non concederà l'autorizzazione quando l'opera per cui è richiesta, sia tale da poter creare una incompatibilità colle ingerenze che l'ufficiale del Genio civile può avere a cagione del suo ufficio.

Art. 85.

Quando gli ufficiali del Genio civile abbiano da eseguire visite locali in occasione di domande di concessione fatte da corpi morali o da privati, o per altri incarichi ricevuti dalle Prefetture per interessi di detti corpi morali o privati, essi hanno diritto soltanto alle indennità giornaliere e di viaggio stabilite dall'art. 21 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª), pei giorni in cui rimangono assenti dalla loro ordinaria residenza, senza alcuna ritenuta per indennità di cui fossero provvisti per il servizio dello Stato.

Il capo d'ufficio deve richiedere dagl'interessati, per mezzo dei Prefetti, e prima di ordinare la visita, un adeguato deposito presso la Prefettura dalla quale emana l'incarico.

Art. 86.

Per qualunque altra incombenza, cui siano tenuti in ragione del loro impiego, gli ufficiali del Genio civile non possono ricevere nè da corpi morali, nè da privati qualsiasi indennità o compenso, e soltanto per le copie dei disegni che formano parte integrante dei contratti di appalto o degli atti di concessione, essi percepiscono dagli impresari o dai concessionari i diritti stabiliti dalla seguente tabella:

	Scala		
Tipi planimetrici alla scala di . .	1 : 500	per ogni m. l.	L. 0,03
	1 : 1000	id.	» 0,02
	1 : 2000	id.	» 0,01
Profili longitudinali alla scala (per le lunghezze) di	1 : 500	id.	» 0,016
	1 : 1000	id.	» 0,01
	1 : 2000	id.	» 0,005
Sezioni trasversali, ognuna			» 0,25
Disegni di architettura e di particolari di ponti, ponticelli, acquedotti, costruzioni vari, opere marittime, spiaggie, arenili; per ogni ora di lavoro di disegnatore . .			» 1,00
Disegni di macchine d'ogni genere, di materiale fisso e mobile per le ferrovie; per ogni ora di lavoro di disegnatore			» 1,25

Queste copie devono essere fatte fuori dell'orario d'ufficio ed il relativo importo, dopo detratte le spese effettive di tela, carta, colori, preparazioni cianografiche, eliografiche ecc., viene liquidato dal capo d'ufficio, a cura del quale esso viene ripartito, in ragione del loro rispettivo lavoro, esclusivamente fra gli impiegati subalterni dell'ufficio che hanno eseguito quelle copie.

Art. 87.

Per tutti gli atti di concessione e per i contratti di opere a carico dello Stato il diritto di spedire le copie suddette autenticate dalla firma del capo d'ufficio è riservato esclusivamente agli uffici del Genio civile.

Art. 88.

Le disposizioni del presente regolamento, in quanto applicabili, sono estese a tutto il personale del Genio civile, in qualunque posizione si trovi, in attività di servizio, a disposizione, in congedo, in aspettativa ecc. e comunque distaccato, a servizio di Amministrazioni estranee a quella governativa dei lavori pubblici. Parimenti, in quanto applicabili, le disposizioni del presente regolamento sono estese agli impiegati dell'Amministrazione centrale addetti agli uffici superiori compartimentali.

Art. 89.

Nel caso in cui qualche ufficiale del Genio civile, o qualche uffizio o sezione dovesse dipendere da più di un ingegnere capo o da più ispettori di compartimento, la rispettiva ingerenza di questi ufficiali superiori sarà limitata alla specialità del loro servizio. Tuttavia le informazioni sul personale saranno date simultaneamente da tutti quelli dai quali i vari ufficiali dipendono.

Le informazioni sul personale distaccato presso altre Amministrazioni saranno date dagli Ispettori compartimentali nella cui giurisdizione sta il lavoro a cui sono addetti, sentiti i capi diretti delle Amministrazioni stesse.

Art. 90.

Le disposizioni degli articoli 1 a 3; 16 a 31; 33; 35 a 89 del presente regolamento andranno in vigore col 1° settembre 1893, e saranno contemporaneamente abrogate le corrispondenti disposizioni degli articoli 1; 2; 7 a 27; 29 a 40; 42 a 56 e 63 a 83 del regolamento 3 marzo 1889 n. 5997. Le disposizioni degli articoli 4 a 15; e 32 del presente regolamento, andranno in vigore nelle circoscrizioni e per gli affari relativi ad ogni singolo compartimento, nel giorno che sarà designato con decreto ministeriale, e rimarranno contemporaneamente abrogate le disposizioni degli articoli 3 a 6; 28; 57 a 62 del regolamento 3 marzo 1889.

Le disposizioni dell'articolo 34 del presente regolamento, in quanto riguarda le adunanze del Consiglio superiore a sessioni mensili, andrà in vigore dal giorno che verrà stabilito per decreto ministeriale, e contemporaneamente rimarrà abrogata la disposizione del 1° comma dell'art. 41 del predetto regolamento 3 marzo 1889 n. 5997.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
F. GENALA.

Il Num. CCCCXCIII *(Parte supplem.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità di e del Consiglio comunale di Tremestieri Etneo (Catania), relative al concentramento nella prima del Legato elemosiniero Giordano;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Catania;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Legato Giordano è eretto in ente morale e la sua Amministrazione viene concentrata nella Congregazione di carità di Tremestieri Etneo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 novembre 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI

Visto: Il Guardasigilli: G. ARMÒ.

Il N. CCCCXCIV *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 2 giugno 1889 n. 3461 (serie 3ª, parte supplementare), che approva lo statuto ed il Regolamento del R. Collegio Ghislieri in Pavia;

Veduto l'art. 4 di detto statuto, col quale sono riservati alla città e diocesi di Pavia due posti speciali nel Collegio;

Veduto l'art. 6 del regolamento predetto, secondo il quale i due posti riservati alla città e diocesi di Pavia sono assegnati annualmente;

Ritenuto essere stata erroneamente inserita la parola « annualmente » nell'articolo 6 del predetto Regolamento;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 6 del Regolamento del R. Collegio Ghislieri approvato col R. decreto 2 giugno 1889 predetto, è rettificato come segue:

« Articolo 6. I concorrenti ai due posti speciali, assegnati alla città e diocesi di Pavia dalle tavole di fondazione, devono farne espressa dichiarazione nella loro istanza. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 novembre 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 7 novembre 1893:

Rossi Domenico, tenente legione Milano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 12 novembre 1893:

Cappuccio cav. Nicolò, maggiore reggimento cavalleria Vicenza, trasferito in fanteria e destinato distretto Caltanissetta.

Raspa Giuseppe, capitano, id. id. Vicenza, id. ids e destinato distretto Casale.

Trucchi Vittorio, id. 81 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° dicembre 1893.

Con R. decreto del 18 novembre 1893:

Algozini cav. Pompeo, maggiore 22 fanteria, nominato aiutante di campo effettivo di S. A. R. il Principe di Napoli.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 7 novembre 1893:

Zari Luigi, capitano in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Napoli, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Con R. decreto del 18 novembre 1893:

Malvezzi De' Medici march. Giuseppe, capitano ufficiale d'ordinanza effettivo di S. A. R. il Principe di Napoli, cessa da tale carica per compiuto quadriennio ed è contemporaneamente destinato al reggimento Guide.

Strozzi nob. Roberto, id. reggimento Piacenza, nominato ufficiale di ordinanza effettivo di S. A. R. il Principe di Napoli.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 18 novembre 1893:

Cattaneo de' marchesi Di Belforte cav. Carlo, maggiore aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Napoli, cessa da tale carica per compiuto quadriennio, ed è destinato alla direzione artiglieria di Bologna.

Arma del genio.

Con R. decreto del 6 novembre 1893:

Bonaccorsi Giuseppe, tenente 3 genio, dispensato per sua domanda, del servizio effettivo, ed inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Forlì), ed assegnato al 3 genio.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 12 novembre 1893:

Stagni Flaminio, sergente 10ª compagnia sussistenze, allievo del secondo anno di corso della scuola dei sottufficiali, promosso sottotenente contabile, ed assegnato al 6 alpini.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 12 novembre 1893:

Roveretti Emilio, sottotente bersaglieri, distretto Voghera, accettata la dimissione dal grado.

Roccheglani Gino, id. fanteria id. Genova, id. id.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 12 novembre 1893:

Brienza Michele, capitano fanteria, distretto Potenza, accettata la dimissione dal grado.

Franci Annibale, sottufficiale, con più di otto anni di effettivo servizio, residente a Firenze, nominato sottotenente alla milizia territoriale fanteria, ed assegnato al 2° reggimento alpini, battagl. Dronero.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 7 novembre 1893:

Lucchetti cav. Amato, maggiore carabinieri Reali dimorante a Tirano (Sondrio), dispensato per ragione di età e dietro sua domanda, da ogni servizio eventuale, conservando l'onore dell'uniforme.

Con R. decreto del 12 novembre 1893:

Gatti Emilio, sottotenente fanteria distretto Alessandria, tolto dal ruolo degli ufficiali di riserva, per sua domanda.

Sanna-Marras Salvatore, id. id. id. Sassari, dispensato per età e per sua domanda, da ogni servizio eventuale conservando l'onore dell'uniforme.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 7 novembre 1893:

Mangelli Vincenzo, aiutante ragioniere geometra direzione genio Roma, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 novembre 1893.

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga al termine per l'ammissione nei plotoni allievi ufficiali di complemento e nei plotoni allievi sergenti.

1. E' prorogato a tutto il giorno 20 dicembre prossimo venturo il termine utile per le ammissioni nei reparti d'istruzione per gli allievi ufficiali di complemento e per gli allievi sergenti.

Tale proroga non riguarda beninteso l'ammissione nella scuola di applicazione di sanità militare, essendo tale ammissione stata chiusa col giorno 5 corrente; nè quella nel plotone allievi ufficiali commissari e contabili di complemento, essendosi completato il numero di allievi per esso stabilito.

2. I comandanti dei corpi e dei distretti militari continueranno pertanto ad accettare a tutto il 20 dicembre detto le domande che venissero loro presentate per le ammissioni nei mentovati reparti d'istruzione, eccezione fatta pei due anzidetti, secondo le norme all'uopo stabilite nella Circolare n. 140 del corrente anno e nei relativi manifesti che alla circolare stessa fanno seguito.

Con quest'occasione il Ministero richiama l'attenzione dei comandanti dei corpi, nei quali sono stati in quest'anno costituiti i plotoni allievi sergenti, sul prescritto dai numeri 6, 7 e 8 del manifesto per l'ammissione in tali plotoni, secondo cui la presentazione in servizio degli aspiranti deve solamente avvenire dopo che sono state compiute con esito favorevole tutte le pratiche all'uopo richieste.

3. I corpi aventi i plotoni allievi ufficiali di complemento a quelli allievi sergenti trasmetteranno in conseguenza a questo Ministero, anche se negativi, gli elenchi prescritti dai §§ 219 e 379 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, per le due decadi di dicembre, avvertendo che in quello del 20 stesso mese dovranno essere portati — distinti dai già ammessi — quegli aspiranti all'ammissione stessa pei quali in quel giorno non siano state ancora compiute le relative pratiche, attenendosi poi per tali suppletive ammissioni al prescritto dal n. 10 della menzionata circolare n. 140.

Queste ultime notizie, s'intende, non dovranno essere per ciò comprese nell'elenco che deve essere trasmesso il giorno 30 novembre corrente.

4. I comandanti dei distretti militari sono invitati a dare la opportuna pubblicità alla presente determinazione, senza però pubblicare alcun manifesto.

Roma, 22 novembre 1893.

Il Ministro
PELLOUX.

N. 156. — *Sottufficiali in licenza straordinaria in attesa di congedo che desiderano di rientrare in servizio.*

A schiarimento di dubbi sollevati, si avverte che i sottufficiali in licenza straordinaria in attesa di congedo, i quali desiderano di rientrare in servizio, potranno essere riammessi in qualunque reggimento dell'arma a cui appartenevano prima del loro invio in licenza straordinaria, purchè si trovino, in una delle condizioni previste dal Capo XXXIII del regolamento sul reclutamento, presentino i documenti prescritti dal § 1026 del regolamento stesso, e si obblighino, con apposita dichiarazione scritta, ad assumere una ferma di cinque anni secondo l'art. 134 della legge sul reclutamento, non già dal giorno del loro ritorno sotto le armi, ma da quello in cui si compie la ferma alla quale sono vincolati ed in cui acquisterebbero il diritto al congedo illimitato, giusta quanto fu disposto coll'*Atto* n. 110 del corrente anno.

Roma, 26 novembre 1893.

Il Ministro
PELLOUX.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si fa noto che il Ministero del Tesoro ha fissato il valore della lira sterlina a lire italiane 29, per i pagamenti del Prestito Anglo-Sardo (26 giugno e 22 luglio 1851), che avranno luogo a cominciare dal 1° dicembre 1893 fino a tutto maggio 1894 (con riserva di variarlo anche nel corso del semestre, quando ne fosse il caso).

Si segna in calce alla presente la tabella del relativo conteggio da tenersi affissa nelle Casse e nelle Tesorerie per norma dei ritentori delle cedole (coupons o vaglia) di detto Prestito.

Si avverte che il cambio della lira sterlina si riferisce all'epoca del pagamento delle cedole senza distinzione di scadenza, cosicchè le cedole di qualunque semestre, pagate dal 1° dicembre 1893 a tutto maggio 1894, saranno ragguagliate allo stesso cambio sovra indicato.

TABELLA di ragguaglio per le somme da pagarsi sulle cedole semestrali delle Obbligazioni del Prestito Anglo-Sardo 1851, a cominciare dal 1° dicembre 1893.

Serie	VALORE di ciascuna cedola in lire sterline	VALORE di ciascuna cedola in lire italiane	RITENUTA del 13,20 p. 0[0 per imposta di ricchezza mobile	Somma netta da pagarsi per ciascuna cedola in lire italiane
A.	25 —	725 —	95 70	629 30
B.	12 10	362 50	47 85	314 65
C	2 10	72 50	9 57	62 93
D.	1 —	29 —	3 83	25 17

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Numeri delle 63 Obbligazioni da L. 500 di capitale ciascuna, della ferrovie Udine-Pontebba, comprese fra quelle passate a carico dello Stato, in forza dell'articolo 15 della Convenzione di Basilea 17 novembre 1875, approvata colla legge 29 giugno 1876 n. 3181, concernente il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, e sorteggiate nella diciottesima estrazione annuale, che ha avuto luogo in Roma il 20 novembre 1893 (in ordine progressivo).

652	707	1095	1297	1528
2361	2540	6341	6726	6812
7445	9469	9648	10782	11248
13343	16933	18571	20167	21085
21177	22870	23016	23098	23228
25306	25923	26569	27452	28621
31933	32174	32754	33462	34215
34811	36309	37838	38293	38513
39536	41683	41885	42076	42447
42724	42888	43945	44794	45114
45143	45658	45848	46699	47036
47044	47888	50235	51374	52590
53938	54855	54943.		

Le suddette Obbligazioni cesseranno di fruttare con tutto dicembre p. v. a beneficio dei possessori, ed il rimborso dei capitali rappresentati dalle medesime avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1894 contro restituzione delle Obbligazioni con le cedole (*coupons*) dal n. 42 al 70, pei semestri 1° luglio 1894 al 1° luglio 1908; mediante Mandati che da questa Direzione generale saranno rilasciati a favore dei possessori, pagabili esclusivamente nel Regno presso:

la Cassa della Direzione generale del Debito pubblico in Roma; e

le Tesorerie provinciali di *Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio d'Emilia, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona Vicenza.*

Roma, il 21 novembre 1893.

Per il Direttore Generale
GHIRONI.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
PRATO.

Visto, *per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti*
VACCARO.

AVVERTENZA.

(*Articolo 194 del Regolamento annesso al R. Decreto 8 ottobre 1870, n. 5942*).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle d'estrazione che trovansi affisse nell'uffizio del Cassiere del Debito Pubblico e negli uffizi dei Tesorieri e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a far reclamo alcuno, qualora il Cassiere o il Tesoriere paghi l'importare delle cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

Si notifica che nel giorno di sabato 16 dicembre p. v. alle ore 9 in una sala del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 28ª estrazione annuale a sorte delle Obbligazioni al portatore della già Compagnia generale dei Canali d'irrigazione italiani (Canale Cavour), del capitale nominale di L. 500 se unitarie e di L. 2500 se quintuple, il cui servizio passò a carico dello Stato in virtù dell'art. 3 della Convenzione 24 dicembre 1872, approvata colla legge 16 giugno 1874 n. 2002 (serie 3ª).

Le Obbligazioni da estrarsi, sulle 103840 attualmente vigenti sono in n. di 2290, per la complessiva rendita al 6 0[0 di L. 68700, corrispondente al capitale nominale di L. 1,145,000, le quali saranno rimborsabili dal 1° gennaio 1894.

Con successiva notificanza si pubblicheranno i nmeri delle Obbligazioni sorteggiate.

Roma, il 28 novembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

Si notifica che nel giorno di lunedì 11 dicempre p. v., alle ore 9 in una sala del Palazzo ove ha sede la Direzione Generale del Debito Pubblico, via Goito n. 1 in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 33ª annuale estrazione a sorte delle Obbligazioni al portatore di L. 500 di capitale nominale al 5 0[0, emesse in virtù del decreto del Governo della Toscana 8 marzo 1860 e dei RR. decreti 8 luglio di detto anno n. 4181, 10 febbraio 1861 n. 4653, e 19 febbraio 1862 n. 473, per procurare i fondi necessari a far fronte alle spese di costruzione della ferrovia Maremmana, cioè da Livorno al confine pontificio, nonchè del braccio di strada dal Fitto di Cecina alle Moje.

Le Obbligazioni da estrarsi sulle 86400 attualmente vigenti, sono in numero di 170, per la rendita netta di L. 4250, corrispondente al capitale nominale di L. 85000, le quali saranno rimborsabili a cominciare dal 1° gennaio 1894.

In seguito si pubblicherà l'elenco delle Obbligazioni estratte.

Roma, il 28 novembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 13 dicembre p. v., alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede la Direzione Generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà all'annuale estrazione a sorte delle Obbligazioni al portatore del capitale nominale di L. 250 caduno al 5 0[0, emesse per la costruzione della ferrovia Genova-Voltri, e cioè: alla

38ª estrazione delle Obbligazioni di 1ª Emissione, autorizzata con R. decreto 18 febbraio 1856, ed alla

37ª estrazione di quelle di 2ª Emissione, antorizzata con R. decreto 19 gennaio 1857.

Il servizio di dette Obbligazioni fu assunto dallo Stato in forzn della legge 28 agosto 1870 n. 5858.

Le Obbligazioni da estrarsi sono in numero di 159, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1894, e cioè:

N.	70 sul totale delle 1248 vigenti di 1ª Emissione, per la complessiva rendita di L. 875, corrispondente al capitale nominale di.	L.	17,500
»	89 sul totale delle 1736 vigenti di 2ª Emissione, per la complessiva rendita di L. 1112,50, corrispondente al capitale nominale di	»	22,250
N.	159 Obbligazioni pel complessivo capitale nominale di	L.	39,750

Con altra notificanza si pubblicherà l'elenco delle Obbligazioni estratte.

Roma, il 28 novembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

Si notifica che nel giorno di venerdì 15 dicembre p. v., alle ore 9 in una sala del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito Pubblico, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle seguenti operazioni relative alle Obbligazioni create per la ferrovia di Cuneo, passate a carico del Tesoro dello Stato con R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821, e cioè:

a) All'abbruciamento delle Obbligazioni sorteggiate nelle seguite estrazioni e presentate al rimborso nel corrente semestre;

b) Alla 69ª semestrale estrazione a sorte delle Obbligazioni, il cui capitale nominale sarà rimbersabile dal 1° gennaio 1894.

Le Obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento annessa al R. decreto succitato, sono in n. di 140, di cui:

N. 90 sul totale delle 7929 vigenti della 1ª emissione (R. decreto 26 marzo 1855), del capitale nominale di L. 400 ciascuna al 5 per cento, per la complessiva rendita di L. 1800, corrispondente al capitale nominale di L. 36,000; e

N. 50 sul totale delle 13868 pure vigenti della 2ª emissione (R. decreto 21 agosto 1857) del caditale nominale di L. 500 caduna al 3 per cento, per la complessiva rendita di L. 750, corrispondente al capitale nominale di L. 25,000.

In seguito verrà pupblicato il montare delle Obbligazioni abbruciate e l'elenco delle Obbligazioni estratte.

Roma, il 28 novembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

(1ª *pubblicazione*).

Avviso.

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta risguardante i certificati di rendita n. 452166 di annue lire 25, a favore di Casareto Michele fu Andrea e n. 452167 di annue lire 25, a favore di Caorsi Tommaso, rilasciata tale ricevuta dalla Intendenza di Finanza di Genova sotto il n. 2628, in data del 23 maggio 1887, al nome del signor Agostino Verde fu Romolo.

Ai termini dell'art. 344 del regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla della prima pubblicazione del presente avviso, qualora non risultino opposizioni, si provvederà alla consegna dei certificati di rendita predetti senza richiedere la esibizione della ricevuta sopra indicata, la quale resterà di niun valore.

Roma, 30 novembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI

La Direzione generale della Strade Ferrate del Mediterraneo ci comunica:

Proroga di validità di biglietti di andata e ritorno.

In occasione delle feste prossimamente ricorrenti, i biglietti di *andata* e *ritorno* distribuiti nei giorni 6, 7, 8, 9 e 10 andante dalle stazioni della Rete Mediterranea, tanto in servizio interno quanto in servizio cumulativo colle ferrovie, tramvie e Società di navigazione lacuale in corrispondenza, saranno validi per il ritorno a tutto il giorno 11 detto.

Dalla proroga di validità di cui sopra saranno però esclusi i biglietti di *andata* e *ritorno festivi* in servizio cumulativo col *Lago Maggiore* e col *Lago di Como*.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 1° dicembre 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 m.	STATO DEL MARE 8 m.	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Belluno	piovoso	—	6 1	3 5
Domodossola	piovoso	—	6 8	3 0
Milano	piovoso	—	5 4	0 4
Verona	nebbioso	—	9 4	5 0
Venezia	coperto	legg. mosso	9 1	5 4
Torino	nebbioso	—	5 6	2 5
Alessandria	nebbioso	—	4 0	3 0
Parma	coperto	—	3 9	0 0
Modena	coperto	—	4 2	2 2
Genova	coperto	legg. mosso	11 7	6 4
Forlì	coperto	—	8 0	2 2
Pesaro	1¦4 coperto	calmo	9 2	6 4
Porto Maurizio	coperto	mosso	17 2	10 1
Firenze	1¦4 coperto	—	9 3	7 0
Urbino	3¦4 coperto	—	8 0	3 4
Ancona	3¦4 coperto	calmo	11 8	8 9
Livorno	1¦4 coperto	calmo	12 7	6 3
Perugia	nebbioso	—	10 8	5 5
Camerino	coperto	—	8 0	5 0
Chieti	piovoso	—	11 8	4 8
Aquila	1¦4 coperto	—	7 9	4 5
Roma	3¦4 coperto	—	15 6	11 7
Agnone	piovoso	—	11 7	7 0
Foggia	coperto	—	12 5	7 6
Bari	coperto	legg. mosso	16 8	7 7
Napoli	piovoso	agitato	16 6	14 0
Potenza	coperto	—	12 9	4 4
Lecce	coperto	—	17 4	11 0
Cosenza	piovoso	—	14 0	4 6
Cagliari	3¦4 coperto	agitato	18 0	13 7
Reggio Calabria	coperto	calmo	20 1	13 0
Palermo	3¦4 coperto	agitato	22 2	12 3
Catania	piovoso	agitato	17 4	14 7
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	coperto	agitato	19 3	16 8

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano.

Il dì 1° dicembre 1893.

Il barometro è ridotto al zero. L' altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 760.4
Umidità relativa a mezzodì 63
Vento a mezzodì . . . . . . SE.
Cielo . . . . 3¦4 coperto.
Termometro centigrado . . . . { Massimo 15.°6 / Minimo 11.°4.
Pioggia in 24 ore: 14.4.

Li 1° dicembre 1893.

In Europa pressione bassa al Nord, 744 Bodo; poco elevata al Nordovest ed al Sudest, 766 Irlanda e Costantinopoli.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora diminuito, eccetto in Sardegna dove aumenta di poco; pioggie in generale; venti intorno levante, freschi ed abbastanza forti; mare agitato sul Tirreno centrale e sul Jonio.

Temperatura aumentata quasi dapertutto.

Stamane cielo piovoso al Nordovest ed al Sud, coperto o nuvoloso altrove; venti freschi od abbasanza forti intorno levante, sulla costa ionica, deboli o moderati, meridionali, sul Tirreno.

Barometro 757 Sassari; 758 Genova, Livorno; 760 Alessandria, Ancona, Roma; 765 Catanzaro, Lecce.

Mare mosso od agitato nel Tirreno, agitato sull'Jonio.

Probabilità: venti deboli intorno al levante; cielo vario con qualche pioggia specialmente Italia superiore.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

RIO GRANDE DEL SUD, 1. — Gl'insorti riportarono una vittoria presso Bage.

Il generale Isidoro e lo stato maggiore del Governo furono fatti prigionieri.

Si smentisce la presa di Curityba.

RIO-JANEIRO, 1. — I forti rimasti fedeli al Governo bombardano le navi insorte. Il trasporto *Mondeira* fu incendiato.

BUDAPEST, 1. — Il progetto di legge concernente la legislazione sul matrimonio sarà sottoposto, sabato, alla Camera.

BUENOS-AYRES, 1. — La Camera aggiornò il protocollo chileno.

Il Senato ridusse i dazi sul petrolio.

BERLINO, 1. — (Reichstag). Si discute la mozione del Centro per l'abrogazione della legge contro i gesuiti.

Il conte di Hompesch, del Centro, raccomanda la mozione, e dice che il partito del Centro la difenderà energicamente, perchè risponde ai diritti dei cattolici. (Applausi al Centro).

Soggiunge che i gesuiti passarono il tempo dalla prova puri e senza macchia.

Essi non hanno mai turbato la pace pubblica.

Il Governo deve considerare seriamente, se sia saggia cosa il mantenere una legge che lede i diritti di milioni di tedeschi.

Conclude dicendo che la Germania non ha nulla da temere dall'abrogazione della legge contro i gesuiti.

Manteuffel dichiara che il partito conservatore voterà contro la mozione.

Merbach, a nome del partito dell'Impero, Marquardsen, a nome dei nazionali liberali, e Schroeder, a nome dei progressisti, dichiarano che voteranno contro la mozione.

ROMA, 1. — La Camera di commercio comunica:

« La liquidazione di Borsa di fine novembre si è oggi regolarmente compiuta ».

BERLINO, 1. — (Reichstag). Si approva, con 173 voti contro 136, la mozione Hompesch, che propone l'abrogazione della legge contro i gesuiti.

PARIGI, 1. — Il nuovo Ministero sarà completato stasera e leggerà lunedì la sua dichiarazione al Parlamento.

VIENNA, 1. — Camera dei deputati. — Si approva il progetto di legge supplementare sulla *Landwehr*.

GENOVA, 1. — La corazzata americana *Chicago* è partita alle ore 17 per Villafranca.

È giunto il vapore espresso *Werra*, del *Norddeutscher Lloyd*.

AUGUSTA, 1. — La prima divisione navale è partita per Siracusa.

SIRACUSA, 1. — Oggi, ancorarono in questo porto le navi *Lepanto*, *Stromboli* ed *Euridice*, componenti la prima divisione della squadra permanente, comandata da S. A. R. il Duca di Genova.

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 1.° dicembre 1893.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 luglio 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida	....	— —	93,80 85 95	....	— —
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	94,20 30 25 20	94 23 1[2	93,97 1[2 94,15	....	— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)	....	— —	....	....	— —
1 ottobre 93	—	—	detta 3 0[0 1ª grida	....	— —	....	....	— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida	....	— —	....	....	57 —
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	....	— —	....	....	99 —
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	....	— —	....	....	90 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0	....	— —	....	....	100 —
1 dicem. 93	—	—	» Rothschild	....	— —	....	....	107 —
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 93	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0	....	— —	....	....	— —
1 ottobre 93	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione	....	— —	....	....	430 —
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione	....	— —	....	....	428 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0	....	— —	....	....	497 —
1 ottobre 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	....	— —	....	....	375 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0	....	— —	....	....	489 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0	....	— —	....	....	490 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia	....	— —	....	....	— —
»	500	500	» » » » di Napoli	....	— —	....	....	— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 luglio 93	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali	....	— —	....	....	604 —
»	500	500	» » Mediterranee	....	— —	....	....	493 —
»	250	250	» » Sarde (Preferenza)	....	— —	....	....	— —
1 ottobre 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.	....	— —	....	....	— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia	....	— —	....	....	— —
			Azioni Banche e Società diverse					
3 agosto 93	1000	750	Az.i Banca Nazionale	....	— —	....	....	1040 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana	....	— —	....	....	400 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale	....	— —	135 36 38 40 41	....	— —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma	....	— —	....	....	250 —
1 gennaio 89	8333	8333	» » Tiberina	....	— —	....	....	15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale	....	— —	....	....	80 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	....	— —	160 155	....	— —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale	....	— —	....	....	— —
15 ottobre 93	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.	....	— —	....	....	630 —
1 luglio 93	500	500	» » Acqua Marcia	....	— —	....	....	925 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua	....	— —	127 130 132	....	— —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare	....	— —	35	....	— —
1 luglio 90	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali	....	— —	....	....	120 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche	....	— —	....	....	— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione	....	— —	....	....	305 —
1 gennaio 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus	....	— —	....	....	160 —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana	....	— —	....	....	— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio	....	— —	....	....	— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi	....	— —	....	....	— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana	....	— —	....	....	300 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana	....	— —	....	....	110 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma	....	— —	....	....	200 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc	....	— —	....	....	20 —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità	....	— —	....	....	200 —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli	....	— —	....	....	33 —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia	....	— —	....	....	— —

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio	. . . .	— —	. . . .	. . . .	60 —
»	250	125	» » - Vita	. . . .	— —	. . . .	. . . .	235 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 93	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.	. . . .	— —	. . . .	. . . .	290 —
»	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	. . . .	— —	. . . .	. . . .	464 —
1 ottobre 93	500	500	» Soc. Immobiliare	. . . .	— —	. . . .	. . . .	330 —
»	250	250	» » » 4 0[0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	140 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	508 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali	. . . .	— —	. . . .	. . . .	310 —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia . . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 ottobre 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3 . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro) .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	240 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 ottobre 93	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2 ½	Francia	90 giorni .	— —	114 53 ½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque . .	115 15	— —	114 50	114,70.20	— —	— —	114 90
3 —	Londra	90 giorni .	— —	28 80	28 70	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque . .	28 99	— —	— —	28,87.82	— —	— —	29 01
	Vienna-Trieste .	90 giorni .	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania . . .	Chèque . .	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

Risposta dei premi . . 28 dicembre
Prezzi di Compensazione. 28 »

Compensazione . . . 29 dicembre
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1893

Rendita 5 %	93 90
detta 3 %	57 50
Prestito Rothschild 5 % . .	107 —
Obb[i]. Città di Roma 4 % . .	435 —
» Cred. Fond. S. Spirito .	385 —
» » » B. Nazion. .	489 —
» » » » .	490 —
Az[i]. Ferr[e]. Meridionali . . .	614 —
» » Mediterranee . .	495 —
» Banca Nazionale . . .	1060 —
» » Romana	400 —
» » Generale . . .	185 —
» Banco di Roma . . .	240 —
» Banca Tiberina	15 —
» Soc. Industriale . . .	125 —
» » Cred. Mobiliare . .	245 —
» » Gas	635 —
» » Acqua Marcia . .	930 —
» » Condotte d'acqua .	145 —
» » Gen. Illuminazione .	305 —
Az[i]. Soc. Tramway Omnibus.	170 —
» » Molini Mag. Gen. .	120 —
» » Immobiliare . . .	48 —
» » Fond. Italiana . .	— —
» » Min. Antimonio . .	200 —
» » Mat. Laterizi . . .	125 —
» » Navig. Gen. Ital. .	308 —
» » Metallurgica Ital. .	100 —
» » Piccola Borsa .	198 —
» » Caoutchouc . . .	18 —
» » An. Piem. di Elettr.	190 —
» » Risanamento . . .	33 —
» » Cred. Ind. Edilizia .	— —
» » Fondiaria Incendio.	75 —
» » » Vita . .	235 —
Obb[i]. Soc. Immob. 5 % . .	330 —
» » » 4 % . .	140 —
» » Ferroviarie . . .	290 —
» Ferr. Napoli-Ottajano .	240 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

30 novembre 1893.

Consolidato 5 % . . . . L. 93 937
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso. » 91 767
Consolidato 3 %, nominale . . . . » 56 50
Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . . » 55 20

Il Vice Presidente, ff. di Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.

Visto: Il Deputato di Borsa: MOISÈ MODIGLIANI.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente.* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*